

CODICE DI DEONTOLOGIA

DOMANDE e RISPOSTE

COLLEGIO E LE SUE FUNZIONI

1. Cosa sono i Collegi.
I Collegi sono enti pubblici non economici inquadrati nel comparto del pubblico impiego incaricati alla custodia e tenuta dell'Albo professionale.
2. Da chi sono vigilati i Collegi e come si esplica la vigilanza.
I Collegi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia che la esercita direttamente o tramite i Proclamatori della Repubblica (art. 20 R.D. 275/1929).
3. Quanti sono i Consiglieri di un Collegio.
I consiglieri di un Collegio sono 5 se gli iscritti nell'Albo non superano i 100, sette se superano i cento ma non i 500, nove se superano i 500 ma non i 1500 e quindici se superano i 1500 (art. 1, D.L.Lgt. 582/1944).
4. Come vengono eletti i Consiglieri di un Collegio.
I Consiglieri di un Collegio sono eletti dall'assemblea degli iscritti all'Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede che non possono contenere un numero di nomi superiore ai consiglieri da eleggere (art. 2 D.L.Lgt. 382/1944).
5. Da chi è formato il direttivo di un Collegio.
Il direttivo del Consiglio del Collegio è formato da un Presidente, un segretario ed un tesoriere.
6. Come avviene la prima formazione di un Albo o di un Collegio.
Per formare un Albo per la prima volta, occorre che almeno 15 professionisti abilitati all'esercizio della professione facciano un'istanza diretta al Ministero di Grazia e Giustizia con l'indicazione dei nomi dei professionisti residenti nella provincia che desiderano costituirsi in Collegio.

7. Quali sono le funzioni o i compiti del Collegio.
I Collegi hanno la funzione e/o il compito di tenere aggiornato l'Albo degli iscritti, sorvegliare sull'esercizio della libera professione denunciandone gli abusi alla Procura della Repubblica, fissare i contributi per le spese del Collegio e procedere disciplinarmente nei confronti degli iscritti.
8. Quali sono le funzioni o i compiti del Presidente del Collegio.
Il Presidente ha la rappresentanza del Collegio, presiede e convoca l'assemblea ordinaria e quella elettorale e cura l'istruttoria preliminare del procedimento disciplinare e ne nomina il relatore (art. r D.L.Lgl. 382/1944).
9. Quali sono le funzioni o i compiti del Segretario del Collegio.
Il segretario cura la compilazione dei verbali della seduta di Consiglio e di Assemblea e tiene tutti i registri inerenti il praticantato.
10. Come avvengono le elezioni nei Collegi per la nomina dei Consiglieri.
Le elezioni per la nomina dei Consiglieri avvengono con la convocazione dell'assemblea degli Iscritti.
11. Cosa occorre per la validità dell'assemblea.
L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione con la presenza di 1/4 degli iscritti; la votazione di ballottaggio può avvenire con qualsiasi numero di presenze.
12. Quanto tempo dura in carica un Consiglio di Collegio.
Il Consiglio di Collegio dura in carica due anni e rimane in carica fino all'insediamento di un nuovo Consiglio.
13. Qual è la circoscrizione del Collegio.
I Collegi hanno circoscrizione provinciale.
14. Qual è la differenza tra assemblea per l'approvazione del bilancio e quella elettorale.
Le due assemblee sono diverse perché mentre quella elettorale deve essere convocata obbligatoriamente nei termini previsti per la scadenza del Consiglio uscente, quella per l'approvazione del bilancio può essere convocata in qualsiasi momento compatibilmente con il periodo deputato per l'approvazione del preventivo e del consuntivo di ogni anno.

15. Entro quanto tempo deve essere convocata l'assemblea elettorale.
L'assemblea elettorale va convocata 15 giorni prima della scadenza del Consiglio inviando la convocazione agli iscritti almeno 10 giorni prima della scadenza.
16. Come può avvenire la notizia della convocazione assembleare.
La convocazione dell'assemblea elettorale può avvenire per posta semplice ai singoli iscritti, ma se questi superano i 500 può essere dato l'avviso con la pubblicazione su un giornale per due volte consecutive.
17. Cosa deve contenere l'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione che deve avvenire almeno tre giorni dopo la prima, nonché il luogo giorno e ora del ballottaggio.
18. Quanto tempo può durare l'assemblea elettorale.
La cassazione ha stabilito che l'assemblea elettorale può durare più giorni purché i periodi, le ore ed i luoghi per la votazione siano indicati nella lettera di convocazione.
19. Cos'è la votazione di ballottaggio.
La votazione di ballottaggio si ha quando non viene raggiunto il numero di voti utili per essere eletti ed il ballottaggio avviene solo tra coloro che hanno riportato anche un solo voto.
20. Quanti voti occorrono per essere eletti ed in caso di parità di voti cosa accade.
Solo nelle elezioni di ballottaggio, per essere eletti, non è prevista la necessità di ottenere un determinato numero di voti, ma vengono eletti nell'ordine chi ha il maggior numero di voti.
21. Quanti voti occorrono per essere eletti nella votazione di ballottaggio.
Per essere eletti consiglieri occorre riportare la metà più uno dei voti ed in caso di parità dei voti è preferito il più anziano per iscrizione nell'Albo e se vi è pari anzianità, allora viene scelto il più anziano per età.
22. Contro i risultati delle elezioni qual è il mezzo di opposizione.
Contro il risultato delle elezioni può essere proposto reclamo al Consiglio Nazionale.
23. Entro quanto tempo può essere proposto reclamo avverso le elezioni.
Il reclamo può essere proposto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

24. Qual è la differenza tra reclamo e ricorso.
Il reclamo va fatto in carta libera e non è soggetto ad altro contributo, mentre il ricorso va fatto in carta bollata accompagnato dalla ricevuta di versamento di L. 800 effettuata presso un ufficio del registro quale tassa ricorso e deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare.
25. Come devono essere intestati i reclami ed i ricorsi.
Sia i reclami che i ricorsi vanno intestati al Consiglio Nazionale.
26. A chi devono essere presentati i reclami ed i ricorsi.
Sia i reclami che i ricorsi vanno presentati nella segreteria del Consiglio del Collegio.

ALBO, ISCRIZIONE E DISCIPLINARE

27. Chi può esercitare la libera professione.
Può esercitare la libera professione solo chi, munito del titolo di studio professionale e del titolo di abilitazione, è iscritto nell'Albo professionale semprechè possieda tutti gli altri requisiti previsti per legge (art. 1. L. 897/1938).
28. Cosa è necessario per essere iscritto nell'Albo e quali documenti occorre presentare.
Per essere iscritto nell'Albo è necessario esibire in bollo la domanda, il titolo di studio, il certificato di abilitazione, l'atto di nascita, il certificato di residenza, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi, il certificato di cittadinanza nonché le ricevute della tassa di concessione governativa e dei contributi determinati dal Collegio.
29. Quali contributi occorre pagare all'atto dell'iscrizione.
All'atto dell'iscrizione, oltre alla tassa di concessione governativa occorre pagare un contributo annuale per le spese occorrenti al Collegio per la tenuta dell'Albo (art. 19 F.D. 275/1929).
30. Come vengono pagati i contributi.
I contributi vengono pagati per mezzo di ruoli esattoriali.
31. A quanto ammonta attualmente la tassa di concessione governativa.
Attualmente la tassa di concessione governativa ammonta a L. 60.000
32. Quanto tempo dura il praticantato.
Il praticantato ha la durata biennale se viene svolto presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno 5 anni e che esercita l'attività nel settore della specializzazione

relativa al diploma del praticante, oppure venga svolto con contratto di formazione e lavoro oppure frequentando un'apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali. Il praticantato dura invece tre anni se viene svolto presso un'azienda o una ditta quale dipendente con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma.

33. Esistono incompatibilità per l'iscrizione nell'Albo e quali sono.
Non possono essere iscritti nell'Albo dipendenti ai quali secondo i loro ordinamenti è vietato l'esercizio della libera professione ad eccezione degli insegnanti in quanto sono disciplinati da una legge particolare.
34. A chi va inviato o comunicato l'Albo.
L'Albo compilato dal Collegio e revisionato ogni anno, va inviato alla Cancelleria della Corte d'Appello, del Tribunale, alla Procura della Repubblica, alla Camera di Commercio competenti per territorio, al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Consiglio Nazionale.
35. Cosa viene rilasciato o consegnato all'iscritto all'Albo.
All'iscritto all'Albo deve essere rilasciato un attestato (art. 9 R.D. 275/1929) nonché, ai fini dell'esercizio della libera professione, un timbro e la tessera.
36. L'iscrizione all'Albo consente l'esercizio della professione in tutto il territorio italiano.
Sì.
37. Può aprirsi uno studio o più studi in diverse città.
Il professionista può aprire lo studio dove ritiene più opportuno.
38. Quali doveri competono a chi, avendo uno studio nella città nel cui Albo risulta iscritto, apre uno studio anche in una città diversa e perché.
Il professionista che apre uno studio in una città diversa dalla propria residenza ne deve dare notizia oltre che al Collegio di propria appartenenza anche al Collegio della circoscrizione cui appartiene il nuovo studio ai fini della vigilanza che la legge attribuisce a quest'ultimo Collegio.
39. Chi decide e come avvengono le decisioni sulle iscrizioni.
La delibera sulle iscrizioni viene presa dal Consiglio del Collegio e comunicata all'interessato a mezzo Raccomandata R.R.
40. Da quando decorre l'iscrizione nell'Albo.
L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio del Collegio.

41. L'iscrizione può avere effetto retroattivo.
L'iscrizione non ha effetto retroattivo.
42. Quali sono le pene disciplinari.
Le pene disciplinari sono: l'avvertimento – la censura – la sospensione dall'Albo non oltre sei mesi – la cancellazione.
43. Come viene aperto o iniziato un procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare viene iniziato quando il Consiglio del Collegio ha notizia o viene a conoscenza che l'iscritto ha commesso azioni o fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale oppure reati penalmente perseguibili.
44. Come si svolge il procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare si svolge attraverso un'istruttoria preliminare che fa il Presidente raccogliendo notizia e informazioni, in merito ai fatti, e dopo aver ascoltato l'incolpato, riferisce al Consiglio del Collegio il quale sulla base di questa relazione decide se deve procedere o meno disciplinarmente. Nell'ipotesi affermativa il Presidente nomina il relatore e fissa la data della seduta che comunica al professionista interessato perché possa presentarsi per essere sentito nelle sue discolpe. Se l'incolpato non si presenta, né giustifica la sua assenza il Consiglio decide, sulla base delle informazioni assunte e se viene applicata una pena disciplinare questa viene notificata a mezzo ufficiale giudiziario all'interessato.
45. Cos'è l'avvertimento.
L'avvertimento è un richiamo che fa il Presidente a mezzo lettera raccomandata R.R. e viene comminato senza procedimento disciplinare.
46. Cos'è la censura.
La censura è una dichiarazione formale che scaturisce da una deliberazione del Consiglio del Collegio in seguito ad un procedimento disciplinare e va notificata a mezzo ufficiale giudiziario.
47. Cos'è la sospensione e quanto dura.
La sospensione comporta la cessazione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi e va notificata a mezzo ufficiale giudiziario. Solo la sospensione per mancato pagamento dei contributi è a tempo indeterminato e va applicata seguendo le norme del procedimento disciplinare.
48. Come vengono comunicate le pene disciplinari.
Le pene disciplinari della censura, sospensione e cancellazione vengono notificate a mezzo ufficiale giudiziario.

49. La sospensione per morosità come e da chi può essere revocata.
Il provvedimento di sospensione per morosità deve essere inflitto dal Consiglio del Collegio con delibera in seguito a procedimento disciplinare, ma può essere revocato immediatamente con delibera del Presidente quando il professionista dimostra di aver pagato i contributi.
50. Quali provvedimenti disciplinari vanno annotati nell'Albo.
Nell'Albo vanno annotati i provvedimenti di sospensione con i relativi termini e quelli di cancellazione.
51. Cosa accade in presenza di un mandato o ordine di cattura.
In presenza di un mandato od ordine di cattura il regolamento prevede la sospensione all'Albo, ma una recente sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato tale provvedimento incostituzionale per cui occorre aprire il procedimento disciplinare, sospenderlo e concluderlo solo dopo la decisione dell'autorità giudiziaria.
52. Quanti giorni prima l'incolpato deve essere avvertito per essere ascoltato in un procedimento disciplinare.
Almeno 10 giorni prima.
53. L'incolpato può farsi assistere da un legale.
L'incolpato può farsi assistere da un avvocato avendo così deciso più di una volta la Corte di Cassazione.
54. Qual è il rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare.
In presenza di un procedimento penale, il procedimento disciplinare iniziato per gli stessi fatti, deve essere sospeso fino alla pronuncia dell'autorità giudiziaria.
55. Cosa comporta l'irreperibilità di un iscritto.
L'irreperibilità di un iscritto comporta la sua cancellazione dall'Albo.
56. S può procedere disciplinarmente per un reato amnistiato.
Sì.
57. Come può avvenire la cancellazione e quali sono i suoi effetti.
La cancellazione può avvenire anche per altri motivi disciplinari anche su domanda dell'interessato, per perdita della cittadinanza, per trasferimento da un Albo ad altro e per irreperibilità e comporta la cessazione di ogni attività professionale pena la denuncia penale per esercizio abusivo della professione.
58. Se dopo la cancellazione ci si può riscrivere e con quali modalità.
Dopo la cancellazione si può chiedere di essere nuovamente iscritti nell'Albo se sono cessate le cause che hanno originato la cancellazione stessa. Con la reinscrizione si

ha diritto al precedente numero di iscrizione e l'anzianità decorre dalla prima iscrizione detratto il periodo in cui è stato cancellato. Se la cancellazione è avvenuta per una condanna penale, per essere reinscritto occorre ottenere dal Tribunale la riabilitazione; la reinscrizione si può ottenere dopo due anni dalla cancellazione solo se questa è stata inflitta in seguito a procedimento disciplinare.

59. Differenza tra comunicazione e notificazione.
Le comunicazioni avvengono per lettera semplice o con raccomandata R.R.; le notificazioni vengono fatte a mezzo ufficiale giudiziario.
60. Contro una decisione del Consiglio del Collegio a chi si ricorre.
Al Consiglio Nazionale.
61. Entro quanto tempo si può ricorrere.
Entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento del Consiglio del Collegio.
62. Cosa occorre ad un cittadino straniero per essere iscritto all'Albo.
Il trattamento di reciprocità con lo Stato straniero, ma questo è necessario se è un cittadino di uno Stato appartenente alla Comunità Economica Europea.
63. Quali contributi può imporre un Consiglio di Collegio.
Una tassa annuale – una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti – una tassa per l'iscrizione nell'Albo – una tassa per il rilascio di certificati – una tassa per i pareri sulla liquidazione degli onorari.
64. Quando un Consiglio di Collegio può essere sciolto e da chi.
Un Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare o quando per qualsiasi motivo non provvede alle elezioni del Consiglio che deve subentrare. Il Consiglio viene sciolto con Decreto del Ministro della Giustizia che, sentito il Consiglio Nazionale, nomina un Commissario straordinario.
65. Quali sono le funzioni del commissario straordinario.
Il Commissario straordinario ha le stesse funzioni che aveva il Consiglio, può nominare un Comitato scelto tra gli iscritti nell'Albo da non meno di 2 e non più di 6 persone per essere aiutato alla formazione del nuovo Consiglio entro 90 giorni.



CONSIGLIO NAZIONALE E SUE FUNZIONI

66. Cos'è il Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale, massimo organo della Categoria dei Periti Industriali, è un Ente pubblico non economico e svolge le funzioni giurisdizionali di II grado per le iscrizioni negli Albi, le cancellazioni, i procedimenti disciplinari e le elezioni presso i Collegi
67. Quanto tempo in carica il Consiglio Nazionale e fino a quanto rimane in carica.
Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni e rimane in carica fino all'insediamento di un nuovo Consiglio.
68. Dove è costituito o ha sede il Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale è costituito ed ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
69. Quanti sono i componenti del Consiglio Nazionale.
Undici.
70. Come e da chi viene eletto il Consiglio Nazionale.
Sono eletti dal Consiglio del Collegio e non dall'assemblea degli iscritti.
71. Qual è il termine di convocazione dei Consigli di Collegio per eleggere il consigliere nazionale.
Entro 15 giorni precedenti la scadenza del Consiglio Nazionale uscente.
72. Come vengono ripartiti i voti.
A ciascun Consiglio di Collegio spetta un voto ogni 100 iscritti o frazione di cento fino a duecento; un voto ogni 200 iscritti fino a 600 ed un voto ogni 300 iscritti da seicento ed oltre. Ogni Collegio può ripartire i suoi voti tra più candidati.
73. Esistono incompatibilità per essere Consigliere nazionale e se esistono cosa occorre fare ed entro quanto tempo.
L'unica incompatibilità è quella di non poter far parte contemporaneamente di un Consiglio del Collegio e del Consiglio Nazionale per cui l'eletto che si trovasse in tale situazione entro 10 giorni dalla nomina deve optare per una delle due cariche e se ciò non avviene, si ritiene che egli abbia rinunciato alla carica presso il Consiglio del Collegio.
74. Cosa eleggono i Consiglieri nazionali.
I Consiglieri nazionali eleggono il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

75. Quali sono le funzioni e le competenze del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale oltre ad esercitare la funzione giurisdizionale in secondo grado per i procedimenti disciplinari, le iscrizioni e le cancellazioni negli Albi e per le elezioni, esprime, quando il Ministro di Grazia e Giustizia lo richiede, il proprio parere sui progetti di legge che riguardano la professione ed infine fissa, per le spese del proprio funzionamento, un contributo che ogni iscritto deve versare ogni anno nelle casse del Consiglio Nazionale.
76. Il Consigliere che subentra ad un dimissionario o deceduto quanto tempo dura in carica.
Il Consigliere che subentra ad un dimissionario o deceduto rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio che è in carica in quel momento.
77. In caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio Nazionale chi ne fa le veci.
In caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente ne fa le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo e nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.
78. In caso di assenza del Segretario del Consiglio Nazionale chi ne fa le veci.
In caso di assenza del Segretario ne fa le veci il Consigliere più giovane di età.
79. Contro le decisioni del Consiglio Nazionale a chi bisogna ricorrere.
Contro le decisioni del Consiglio Nazionale si deve ricorrere alla Corte di Cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione.
80. Cosa occorre presentare insieme al ricorso contro una decisione del collegio.
Contro le decisioni del Collegio il ricorrente deve presentare oltre al ricorso e due copie dello stesso anche la copia autenticata della delibera impugnata e la ricevuta del versamento di L. 800 effettuata presso un ufficio del Registro quale tassa ricorso.
81. Per quali motivi un ricorso può essere dichiarato irricevibile.
Il ricorso è irricevibile se presentato oltre il termine di giorni 30 dalla comunicazione della libera che si vuole impugnare o è privo della ricevuta di versamento di L. 13.000.
82. Come vengono classificati gli onorari.
*Gli onorari sono classificati:
A percentuale calcolata sull'importo dell'opera;
A quantità per i disegni dal vero, per i lavori topografici, per i rilievi di edifici, per le prove idrauliche e per le prove e analisi relative alle attività dei chimici, tessili e tintori;*

*A vacanza calcolati sul tempo impiegato;
A discrezione quando non è possibile una valutazione secondo i precedenti tre criteri.*

83. Quando si applicano gli onorari a percentuale.
Gli onorari a percentuale vanno applicati per la compilazione del progetto, del preventivo per la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, per la direzione dei lavori, per i collaudi e per le liquidazioni.
84. Quali opere non sono compensate a percentuale.
Non sono compensate a percentuale:
- *la misura e la contabilità dei lavori;*
 - *la revisione dei prezzi;*
 - *le visite agli impianti;*
 - *le trattative per pratiche di finanziamenti e di esproprio;*
 - *le consulenze con altri professionisti.*
85. Quali opere vanno calcolate a percentuale.
- *le costruzioni rurali industriali e civili;*
 - *gli impianti industriali completi;*
 - *gli impianti di servizi generali interni;*
 - *gli impianti elettrici, di provvista d'acqua e fognature urbane;*
 - *gli impianti teleferici;*
 - *le strade e le ferrovie;*
 - *i pareri e le perizie estimative*
 - *gli inventari.*
86. E' obbligatoria l'applicazione della tariffa.
L'applicazione della tariffa non può essere ritenuta obbligatoria perché facendo salvi i particolari accordi, pone questi in posizione prevalente rispetto a quella; infatti la Cassazione ha dichiarato in più sentenze che se la legge non prevede che non si possano applicare prezzi inferiori ai minimi stabiliti dalla tariffa occorre applicare le norme del codice civile che nella liquidazione degli onorari stabilisce la seguente graduatoria: in primo luogo l'accordo delle parti, poi l'applicazione della tariffa in seguito il ricorso agli usi ed infine alla decisione del giudice.
87. Oltre agli onorari quali altre somme deve avere il professionista.
Ad eccezione delle spese sostenute per consegnare al cliente un esemplare del progetto, della relazione, del capitolato, e del rendiconto, vanno rimborsate al professionista le competenze per i collaboratori, le spese per i viaggi, per il vitto e alloggio, per il trasporto e il facchinaggio, degli arnesi di lavoro, per i bolli, le registrazioni, i diritti di Uffici Pubblici e Privati, le spese postali, telegrafiche, telefoniche, di dattilografia, di cancelleria, ecc.

88. Chi può chiedere al Collegio la revisione delle specifiche.
Il parere sulla liquidazione degli onorari può essere richiesto sia dal professionista che dal suo cliente.
89. Quali sono i poteri del Collegio in sede di parere sulla liquidazione delle parcelle.
La Cassazione ha stabilito che il Collegio deve solo controllare se le voci ed i prezzi esposti nella parcella corrispondono a quelli elencati e previsti nella tariffa, sono in difformità di questi dovrà procedere agli opportuni correttivi.
90. Compete il compenso al professionista e il committente revoca l'incarico.
Al professionista compete il rimborso delle spese e l'onorario per il lavoro eseguito sino al momento della revoca dell'incarico salvo il risarcimento dei danni se questa non è avvenuta per colpa del professionista.

DEONTOLOGIA

91. Cosa s'intende per etica o deontologia professionale.
L'etica o deontologia professionale è un complesso di principi morali non iscritti né codificati che regolano i comportamenti e la condotta del professionista sia verso se stesso sia verso i colleghi, sia verso i clienti e la società, rilevabili dalla coscienza sociale.
92. Quali sono i fondamentali principi deontologici.
I fondamentali principi che un professionista deve osservare sono: la probità, la dignità, il decoro, la lealtà, la correttezza, la diligenza, la riservatezza, l'indipendenza, il divieto di pubblicità, il divieto di accaparramento della clientela, l'obbligo della informazione verso il proprio cliente e di restituzione dei documenti nonché un rapporto di buona colleganza con altri professionisti.
93. Quali conseguenze comporta l'osservanza delle norme deontologiche.
L'inosservanza delle norme deontologiche comporta l'apertura del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative pene.

DIRITTO CIVILE

94. Cosa sono i diritti reali e quali sono.
Sono diritti reali quelli che il titolare esercita in modo immediato sopra una cosa
95. Cos'è la proprietà.
E' il diritto che spetta ad una persona di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo osservando i limiti e gli obblighi imposti dalla legge.
96. Quali sono i limiti al diritto di proprietà.
*L'appropriazione per pubblico interesse;
la requisizione;
l'osservanza di determinare distanze nei fondi;
l'apertura di luci senza possibilità di affacciarsi sul fondo altrui;
l'apertura di vedute e prospetti con possibilità di affacciarsi;
lo stillicidio.*
97. Cosa si intende per diritto di superficie.
Il diritto di superficie consiste nel fare e mantenere sopra il suolo altrui una costruzione.
98. Cos'è l'enfiteusi.
L'enfiteusi è il diritto che ha una persona sul fondo di un altro con l'obbligo di migliorarlo pagando un canone annuo.
99. Cos'è l'usufrutto.
E' il diritto di godere di una cosa come ne fosse il proprietario rispettandone la destinazione economica.
100. Cos'è l'uso.
L'uso è il diritto di godimento di una cosa per le proprie necessità e quelle della famiglia.
101. Cos'è la servitù.
La servitù è un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un proprietario diverso.

102. Cos'è la comunione.
La comunione esiste quando la proprietà o un altro diritto reale appartiene in comune a più persone.
103. Cos'è il possesso.
E' l'esercizio effettivo di un diritto che si esercita su una cosa come fosse propria.
104. Cos'è il contratto.
Il contratto è l'accordo di due o più persone per costituire, regolare e estinguere tra loro un determinato rapporto giuridico patrimoniale.
105. Quali sono i requisiti del contratto.
I requisiti del contratto sono:
a) l'accordo delle parti
b) la causa o lo scopo del contratto
c) l'oggetto del contratto
d) la forma.
106. Cos'è la vendita.
E' un contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene o di un diritto da una persona ad un'altra dietro corrispettivo di un prezzo.
107. Cos'è la permuta e sua differenza con la vendita.
E' un contratto che ha per oggetto il trasferimento reciproco da una persona ad un'altra della proprietà di un bene o di un diritto e si differenzia dalla vendita perché in questo caso non esiste il prezzo.
108. Cos'è l'appalto.
E' un contratto con il quale una persona (appaltatore) s'impegna verso un'altra persona (committente) al compimento di un'opera o di un servizio dietro compenso in danaro e con propria organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio.
109. Cos'è il mandato.
E' un contratto col quale una persona (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra persona (mandante).
110. Come può essere il mandato.
Il mandato può essere:
speciale: per affari ben determinati

generale: per tutti gli affari
oneroso: se vi è un compenso
gratuito: senza compenso
con rappresentanza: se il mandatario agisce in nome del mandante
senza rappresentante: se il mandatario agisce in nome proprio

111. Cos'è il comodato.
E' un contratto gratuito col quale una persona (comodante) consegna ad un'altra persona (comodatario) del denaro o dei beni tangibili con l'obbligo della restituzione nella stessa quantità e specie.
112. Cos'è un mutuo.
E' un contratto col quale una persona (mutuante) consegna ad un'altra persona (mutuatario) del denaro o dei beni fungibili con l'obbligo della restituzione nella stessa quantità e specie.
113. Cos'è la fideiussione.
E' un contratto col quale una persona (fideiussore) si obbliga personalmente in maniera espressa e per iscritto verso un'altra persona per garantire il debito di un terzo.
114. Quando il lavoro viene detto autonomo.
Il lavoro è autonomo quando una persona si obbliga, dietro compenso a compiere un'opera o un servizio con il lavoro proprio e senza vincolo di dipendenza o subordinazione nei confronti di altre persone.
115. Quando il lavoro viene detto subordinato.
Il lavoro è subordinato quando una persona, mediante retribuzione, collabora con il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un'altra persona.
116. Chi è l'imprenditore.
Imprenditore è chi esercita per professione un'attività economica organizzata a scopo di lucro e col fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.
117. Cosa si intende per società.
La società è un rapporto contrattuale con il quale due o più persone mettono in comune beni o servizi per l'esercizio di un'attività economica dividendone i guadagni e le perdite.

118. Quante specie di società esistono e loro differenza.

Società semplice

Società in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società in accomandita per azioni

Società per azioni

Società a responsabilità limitata

Nella società in nome collettivo i soci sono responsabili solidamente e illimitatamente.

Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari sono responsabili solidamente e illimitatamente mentre i soci accomandanti sono responsabili solo limitatamente alla quota sociale.

Nella società in accomandita per azioni le quote sono rappresentate da azioni ed i soci accomandanti sono responsabili solo per la quota di capitale sottoscritta.

Nella società per azioni la società è responsabile solo col suo patrimonio.

Nella società a responsabilità limitata le quote non possono essere azioni.

119. Cos'è la ragione sociale.

La ragione sociale è il nome commerciale legale della società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

120. Cos'è la denominazione sociale.

La denominazione sociale è il nome commerciale della società per azioni, della società in accomandita per azioni e della società a responsabilità limitata.

121. Cos'è la trascrizione.

E' l'atto col quale sono resi noti ed acquistano piena efficacia di fronte ai terzi determinati atti giuridici di trasferimento, acquisto e modifica di beni mobili e immobili.

122. Cos'è il privilegio.

E' un diritto che viene riconosciuto dalla legge in considerazione della causa del credito in virtù del quale il titolare può ottenere soddisfazione del suo credito sul patrimonio del debitore con preferenza sugli altri creditori.

123. Cos'è il pegno.

E' un diritto di preferenza a garanzia in virtù del quale un bene mobile o immobile viene dato dal debitore o da un terzo al creditore.

124. Cos'è l'ipoteca.
L'ipoteca è un diritto che grava sui beni del debitore o di un terzo a favore del creditore per assicurare a quest'ultimo il soddisfacimento del suo credito.
125. Come si costituisce l'ipoteca.
L'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nell'ufficio dei registri immobiliare (cosiddetto Conservatorie delle ipoteche) del luogo dove si trova l'immobile con la presentazione del titolo costitutivo unitamente ad una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale con le generalità del debitore e del creditore, gli estremi del titolo e del credito.
126. Cos'è la prescrizione.
E' un istituto giuridico mediante il quale un diritto già acquistato si estingue se il suo titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
127. Cos'è la decadenza.
E' la perdita della possibilità di acquistare un diritto causata dal mancato compimento di un atto entro un determinato tempo.
128. Qual è la differenza tra la prescrizione e la decadenza.
Nella prescrizione si perde un diritto già posseduto; nella decadenza non si acquista un diritto.

DIRITTO PUBBLICO

129. Cosa si intende per pubblica amministrazione.
Per pubblica amm.ne si intendono tutte quelle persone giuridiche pubbliche come lo Stato e gli enti pubblici che operano secondo le rispettive competenze per la cura ed il proseguimento di interessi pubblici nonché l'attività stessa esplicata dai predetti enti.
130. Quali sono i soggetti attivi della potestà amministrativa.
*I soggetti attivi sono:
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Consiglio
Il Consiglio dei Ministri
I Ministri e tutti gli organi della pubblica amm.ne che manifestano all'esterno la volontà dell'ente di appartenenza.*

131. Quali sono i soggetti passivi della potestà amministrativa.
I soggetti passivi sono i privati e gli enti pubblici che devono sottostare al potere che la legge attribuisce allo Stato o ad altri Enti della pubblica amm.ne.
132. Quali sono gli organi consultivi della pubblica amministrazione.
Sono organi consultivi: Il Consiglio dello Stato, l'avvocatura dello Stato e il CNEL.
133. Quali sono gli organi di controllo della pubblica amministrazione.
Sono organi di controllo: La Corte dei Conti.
134. Quali sono gli enti pubblici locali.
Gli enti pubblici locali sono: la Regione, la Provincia ed il Comune che godono di autonomia finanziaria nonché la Prefettura che esercita le funzioni dell'amm.ne generale dello Stato.
135. Cosa sono e quali sono i beni demaniali.
I beni demaniali sono quelli che appartengono allo Stato e di essi fanno parte il lido del mare, le spiagge, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le opere destinate alla difesa nazionale e, se non appartengono ai privati, anche le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili di interesse storico, archeologico ed artistico, le raccolte dei musei e delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche.
136. Quali sono i beni patrimoniali.
Sono beni patrimoniali tutti quelli degli enti pubblici che non appartengono al demanio e si dividono in beni disponibili che servono cioè a produrre un reddito per cui possono essere commerciabili e beni indisponibili destinati ad uso pubblico e di limitata commerciabilità.
137. Cos'è l'atto amministrativo.
E' l'atto unilaterale con rilevanza esterna che la pubblica amm.ne emana nell'esercizio della sua funzione amm.va per rendere attuali le sue funzioni oppure qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di apprezzamento di conoscenza fatta da un soggetto della pubblica amm.ne nell'esercizio della sua potestà amm.va.
138. Quali sono gli atti amministrativi più importanti.
Gli atti amm.vi più importanti sono:
a) *le autorizzazioni: che rimuovono un impedimento all'esercizio di un diritto*
b) *le concessioni: che trasferiscono ad un privato un diritto dell'amministrazione*

- c) *le sovvenzioni: che concedono al privato un vantaggio economico nell'interesse pubblico.*
 - d) *le ammissioni: per far entrare una persona in una organizzazione*
 - e) *le nomine: che ammettono una persona in un pubblico ufficio*
 - f) *le dispense: che esonerano una persona da un obbligo generale*
 - g) *gli ordini: che impongono o vietano un'attività*
 - h) *le espropriazioni*
 - i) *le sanzioni amministrative*
139. Quali sono gli elementi essenziali dell'atto amministrativo.
Gli elementi essenziali sono:
- a) *Il soggetto: ossia l'organo che emette l'atto*
 - b) *l'oggetto: ossia la persona, la cosa o il rapporto considerato dall'atto*
 - c) *la forma: ossia la veste dell'atto che può essere scritta o orale*
 - d) *il contenuto: ossia la volontà espressa nell'atto*
 - e) *la causa: ossia la finalità dell'atto.*
140. Quando è valido un atto amministrativo.
Un atto amministrativo è valido se non manca alcuno degli elementi essenziali e sia senza alcun difetto.
141. Quando non è valido un atto amministrativo
L'atto amministrativo non è valido se presenta vizi di legittimità o vizi di merito.
142. Quali sono i vizi di legittimità.
I vizi di legittimità sono:
- a) *l'incompetenza: se emanato da un organo che non ne aveva il potere*
 - b) *l'eccesso di potere: quando l'autorità emette un atto per uno scopo diverso da quello previsto*
 - c) *violazione di legge: quando non è stato osservato un precetto di legge per la formazione dell'atto.*
143. Quali sono i vizi di merito.
I vizi di merito sono violazioni delle norme giuridiche di buona amministrazione o delle norme tecniche con cattivo uso del potere direzionale.
144. Quali sono gli effetti dell'assoluta mancanza degli elementi essenziali.
Gli effetti sono di rendere nullo l'atto.

145. Quali sono gli effetti dei vizi di legittimità e di merito.
Gli effetti sono di rendere annullabile l'atto.
146. Quali sono gli organi costituzionali dello Stato.
*Gli organi costituzionali dello Stato sono:
Il Presidente della Repubblica
Il Governo
Il parlamento
La magistratura.*
147. Quali sono le caratteristiche e le funzioni del Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, non è un organo di governo, dura in carica 7 anni, viene eletto dal parlamento con tre delegati per ogni regione, non è responsabile per gli atti delle sue funzioni ma può essere sottoposto a procedimento penale per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Le sue funzioni sono: indire le elezioni, sciogliere le Camere, promulgare le leggi, indire il referendum, nominare il Presidente del Consiglio ed i Ministri, emana i decreti legislativi e i decreti legge, ha il comando delle forze armate, concede amnistie e grazie, presiede il Consiglio superiore della magistratura.
148. Qual è la funzione e la composizione del Governo.
Il Governo è un organo costituzionale complesso che si compone del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei singoli Ministri che insieme formano il Consiglio dei Ministri ed hanno diverse funzioni, infatti il Presidente convoca il Consiglio, lo presiede e dirige la politica generale del Governo della quale è responsabile, ha la rappresentanza dello Stato, sceglie i Ministri, controfirma gli atti con valore di legge. I Ministri poi sono organi costituzionali e come capi di un ministero sono organi amministrativi per cui sono responsabili per gli atti del loro dicastero e controfirmano gli atti legislativi da loro preposti.
149. Chi sono i sottosegretari di Stato.
I sottosegretari sono organi amministrativi non costituzionali che operano su delega del Ministro e non partecipano al Consiglio dei Ministri.
150. Cos'è il Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio dei Ministri è il massimo organo costituzionale deliberativo del Governo che emana i decreti legge, delibera su tutte le questioni di ordine pubblico e di altra amministrazione, delibera le nomine delle più alte cariche dello Stato, delibera le richieste di registrazione con riserva alla Corte dei Conti.

151. Cos'è il Parlamento.
Il Parlamento è l'organo costituzionale direttamente rappresentato dal popolo che lo elegge.
152. Com'è composto il Parlamento.
Il Parlamento è composto dalla Camera dei Deputati con 360 deputati e dal Senato con 315 senatori.
153. Qual è la funzione del Parlamento.
La funzione del parlamento è quella legislativa ossia di emanare le leggi che possono essere presentate dal Governo o da un Senatore mediante un Disegno di legge o da un deputato mediante una proposta di legge oppure dal popolo mediante una proposta presentata da 50 mila elettori.
154. Cos'è la Magistratura.
La Magistratura è il complesso degli organi cui la Costituzione attribuisce il potere di amministrare la giustizia.
155. Come si distingue la Giustizia:
La Giustizia si distingue in:
Giurisdizione ordinaria:
formata dal Giudice conciliatore, dal Pretore, dal Tribunale, dalla Corte d'Appello, dalla Corte d'Assise, dalla Corte d'Assise d'Appello e dalla Corte di Cassazione.
Giurisdizione speciale:
formata dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti, dalle Commissioni tributarie e da alcuni consigli nazionali i cui ordinamenti sono anteriori alla Costituzione.
156. Cos'è il Consiglio Superiore della Magistratura.
Il Consiglio superiore della Magistratura è l'organo di garanzia dell'autonomia e indipendenza della magistratura ordinaria, presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da 22 membri.
157. Quali sono le funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura.
Le funzioni del Consiglio superiore della magistratura sono: nomina i magistrati, provvede ai loro trasferimenti, alla loro promozione e li sottopone a procedimento disciplinare.
158. Quali sono i rimedi contro gli atti amministrativi.
Contro gli atti amministrativi la tutela è affidata ad organi amministrativi attraverso tra forme di impugnazione:
a) l'opposizione rivolta alla stessa autorità che ha emesso l'atto;
b) il ricorso gerarchico rivolto all'autorità amministrativa gerarchicamente

superiore a quella che ha emesso l'atto;

- c) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proponibile solo per motivi di legittimità e contro provvedimenti definitivi; questo ricorso è alternativo al ricorso giurisdizionale al TAR.*

159. Cos'è la giurisdizione amministrativa.

La giurisdizione amministrativa è quella parte della giustizia amministrativa che tende all'accertamento della violazione da parte della pubblica amministrazione di interessi legittimi e in alcuni casi fissati dalla legge anche dei diritti soggettivi.

160. Come si dividono gli organi della giustizia amministrativa.

Gli organi della giustizia amministrativa si dividono in Giudici amministrativi ordinari che sono i TAR ed il Consiglio di Stato e giudici amministrativi speciali che sono la Corte dei Conti, il Tribunale delle acque pubbliche e le commissioni tributarie.

161. Cos'è il TAR.

Il TAR è un organo di giurisdizione generale di legittimità in materia di ricorsi contro atti viziati da incompetenza; eccesso di potere e violazione di legge che devono impugnarsi entro 60 giorni dalla notifica.

162. Cos'è il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato è un organo consultivo dello Stato ma è chiamato anche a svolgere la funzione giurisdizionale in secondo grado contro gli atti di qualsiasi autorità amministrativa statale o di enti minori e giudica su questioni di legittimità e in via eccezionale anche di merito per i casi espressamente previsti dalla legge.

163. Quando si può ricorrere al Consiglio di Stato.

Al Consiglio di Stato si può ricorrere:

- a) quando tutti i possibili ricorsi in via generica sono stati esauriti;*
- b) quando l'atto contro il quale si ricorre non è stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato;*
- c) quando gli atti sono lesivi gli interessi legittimi e non di diritti soggettivi ad eccezione dei casi di competenza esclusiva del Consiglio dello Stato.*

164. Cos'è la competenza esclusiva del Consiglio dello Stato.

La competenza esclusiva dello Stato è la competenza per determinate materie previste per legge sottratte alla competenza del giudice ordinario e sulle quali giudica oltre che degli interessi legittimi anche dei diritti soggettivi.

LA FUNZIONE PERITALE
NELL' AMBITO PROFESSIONALE E GIUDIZIARIO.
IMPOSTAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA

165. Cos'è la Consulenza tecnica.
E' un mezzo disposto dal giudice durante l'istruttoria per accertare la realtà di determinare circostanza, fatti o situazioni essenziali ai fini del processo.
166. Chi è il Consulente tecnico.
E' una persona particolarmente esperta che espone e chiarisce questioni tecniche su una determinata materia di cui il giudice non è a conoscenza.
167. Da chi viene nominato il Consulente tecnico d'ufficio e quello di parte.
Il C.T. viene nominato dal Presidente del Tribunale, dal Pretore o dal Conciliatore ed assume la funzione di C.T. d'Ufficio che si distingue dal C.T. di parte che è nominato da una delle parti in causa.
168. Come vengono scelti i C.T.U.
I C.T. vengono scelti da un Albo distinto per categorie professionali esistente presso il Tribunale, ma il giudice può scegliere anche una persona non iscritta nell'Albo purché egli la ritenga particolarmente esperta in una determinata materia.
169. Cosa occorre per essere iscritti nell'Albo del C.T.U.
Occorre presentare domanda in carta bollata con l'indicazione della specializzazione, allegando l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di residenza, quello di iscrizione all'Albo professionale, il certificato del casellario giudiziale e la tassa di concessione governativa.
170. Cosa sono l'astensione e la ricsuzione.
L'astensione è il rifiuto di assumere l'incarico di C.T. che il professionista rivolge con un'istanza al giudice che l'ha nominato spiegandone i motivi; la ricsuzione è il rifiuto espresso con un'istanza presentata al giudice dalle parti in causa di accettare un determinato C.T. per i motivi previsti per legge.
171. Entro che termine devono essere presentate la ricsuzione e l'astensione.
Almeno tre giorni prima dell'udienza.

172. Quali sono i motivi di astensione e di ricusazione.
Interesse nella causa:
- parentela, affiliazione, convivenza con le parti in causa compresi gli avvocati;
- consulente, testimone, arbitro, tutore, datore di lavoro o amministratore di una delle parti in causa;
- ragioni di convenienza.
173. Quali sono i compiti del C.T. di parte.
Assiste alle operazioni peritali del C.T., partecipa alle udienze, può essere ammesso in camera di consiglio insieme al C.T.U. per illustrare le risultanze delle indagini.
174. Qual è la differenza tra C.T. e perito in sede penale.
Entrambi sono degli esperti, ma in sede penale l'esperto nominato d'ufficio dal giudice viene chiamato "Perito" mentre quelli delle parti conservano il termine di "Consulenti tecnici" come per le cause civili.
175. Cosa devono fare il C.T.U. in sede civile ed il perito in sede penale.
Prestare giuramento; assistere alle udienze; compiere indagini e chiedere chiarimenti alle parti; avvertire le parti, a pena di nullità, dell'inizio delle operazioni peritali se non è stato fissato dal giudice; tentare, su incarico del giudice, di conciliare le parti; servirsi, se autorizzato, di ausiliari di sua fiducia.
176. Entro quale termine va presentata la perizia.
Il termine viene fissato dal giudice, ma possono essere chieste delle proroghe che in sede penale non possono superare i sei mesi.
177. Chi vigila sull'operato dal C.T.U.
Il presidente del tribunale che può promuovere azione disciplinare d'ufficio o su richiesta del P.M. o del Presidente dell'associazione professionale.
178. Come si svolge il giudizio disciplinare.
Si svolge davanti ad un comitato composto dal Presidente del Tribunale dal P.M. e da un professionista iscritto all'Albo di categoria di appartenenza designato dal Presidente del Collegio.
179. Quali sono le sanzioni disciplinari.
L'avvertimento; la sospensione dall'Albo per non più di un anno; e la cancellazione dall'Albo.
180. Per quali colpe può essere condannato un C.T. sia in sede civile che penale.
Rifiuto fraudolento di prestare il suo ufficio; rifiuto di declinare le generalità; rifiuto

di prestare giuramento; peculato; falsa perizia e colpa grave nell'esecuzione degli atti.

181. Come viene liquidato il compenso del C.T.U.
Con decreto del giudice e con il criterio dell'onorario a percentuale, variabile e fisso stabilito con le tabelle contenute dal D.P.R. n. 820 del 1983.
182. Nelle tabelle degli onorari a percentuale cosa si intende con il termine "fino e non oltre".
Questo termine intende fissare il limite massimo dello scaglione senza porre un divieto di liquidazione per valori superiori e, se la perizia è complessa e difficile, l'onorario può essere raddoppiato.
183. Quali altri criteri di liquidazione esistono.
Il criterio della prevalenza se le operazioni peritali sono previste da diverse tabelle o il criterio dell'analogia o infine l'onorario a vocazione ossia commisurato al tempo necessario a compiere le operazioni.
184. Chi è tenuto a pagare i compensi.
Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione è titolo provvisoriamente esecutivo a carico della parte indicata dal giudice.
185. Come avviene la liquidazione nelle cause penali.
Il giudice provvede a liquidare la fattura presentata sotto forma di parcella dal Perito che contemporaneamente deposita in cancelleria una dichiarazione di essere soggetto all'IVA. Il cancelliere emette l'ordinanza di pagamento che il Perito unitamente alla fattura-parcella presenterà per la riscossione all'Ufficio del Registro entro 200 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza.

SANITA' E IGIENE DEL LAVORO

186. In tema di infortuni quale compito ha il datore di lavoro.
Egli deve accertare la funzionalità dei macchinari predisposti da altri e la loro conformità ai requisiti prescritti onde evitare un concorso di colpa in caso di evento dannoso.
187. A cosa servono le norme antinfortunistiche.
Esse servono alla tutela sia degli addetti ai lavori che delle persone che si trovino occasionalmente nell'ambiente del lavoro.
188. L'apprestamento delle misure antinfortunistiche affidate ad un capo cantiere esonera dalla responsabilità penale l'imprenditore o il direttore dei lavori.
No.

189. Oltre alla legislazione antinfortunistica agli altri accorgimenti occorre adottare.
Occorre osservare le norme ordinarie di prudenza, diligenza e perizia in relazione alla concreta pericolosità del lavoro ed ai dettami della tecnica ed esperienza comune per garantire l'incolumità dei lavoratori.
190. Cosa deve fare il capo officina preposto al controllo delle presse.
Egli deve accertarsi che le presse al momento dell'uso dispongono dei requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, contrariamente si incorre nella violazione della norma antinfortunistica sui dispositivi per le presse.
191. Chi sono i destinatari delle norme antinfortunistiche.
Essi sono: i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che dirigono e sovrintendono alle attività cui sono addetti i lavoratori subordinati e rispondono ciascuno in funzione della loro qualifica in caso di evento colposo.
192. Quali sono le misure cautelative previste dalla legge.
La legge per prevenire infortuni prevede genericamente la predisposizione di ponteggi e di impalcature determinandone le caratteristiche e specificando le protezioni che debbono essere realizzate per l'incolumità dei lavoratori.
193. Quando il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità.
Egli è esonerato da responsabilità solo se provi inconfutabilmente di aver delegato un'altra persona tecnicamente qualificata l'incarico di seguire lo svolgimento del lavoro riservando per sé solo funzioni amministrative e ignorando eventuali inadempienze della persona da Lui delegata.
194. Dove o in che punto deve avvenire l'aspirazione dei gas, dei vapori e dei fumi.
Ai sensi della legge sull'igiene del lavoro l'aspirazione deve avvenire immediatamente vicino al luogo dove si producono a nulla rilevando l'ampiezza del laboratorio e la presenza di un impianto di condizionamento dell'aria in quanto essi non garantiscono la pronta eliminazione degli inconvenienti.
195. In tema di convenzione cosa occorre fare per le presse, le trince e altre macchine simili.
La normativa vigente prevede che tali macchine debbono essere munite di ripari e dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo siano offese da parti mobili della macchina in funzione.

196. Quali sono i compiti delle U.S.L.
Le U.S.L. devono rilevare il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni per cui i funzionari possono visitare a qualunque ora i laboratori, gli opifici ed i cantieri. Inoltre sono competenti in materia di denunce, autorizzazione ed esoneri previsti dalle norme sulla prevenzione igienica ed antinfortunistica.
197. Quali sono i compiti dell'ISPESL.
L'ISPESL è predisposta per l'omologazione dei prodotti industriali e per il controllo di conformità degli stessi.
198. Qual è la legge per la prevenzione degli infortuni.
Il D.P.R. 27/4/1955 n. 547.
199. Quali altre leggi sono state emanate sulla prevenzione degli infortuni.
Nel 1956 sono stati emanati i seguenti Decreti del Presidente della Repubblica: il n. 164, il n. 302, il n. 303, il n. 320, il n. 321, il n. 323.
200. Quali sono gli organi di vigilanza e controllo.
Sono: l'Ispettorato del Lavoro – le unità Sanitarie locali (U.S.L.) – l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) – i Vigili del fuoco.
201. Quali sono gli Enti di ricerca.
Sono: il Consiglio Nazionale delle Ricerche – l'ISPESL – l'Ente Nazionale Energie Alternative (ENEA) – l'Associazione Termotecnica Italiana (ATI) – il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) – l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) – l'Ente Italiano di Unificazione Siderurgica (USIDER) – il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).
202. Quali sono i compiti dell'ispettorato del lavoro.
Sono compiti di polizia giudiziaria, esercitati da ispettori in veste di ufficiali di polizia giudiziaria, ai fini di accertare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza nonché di rilevare il numero degli incidenti e le loro cause attraverso ispezioni negli opifici e cantieri in qualsiasi momento.
203. Quali sono i rifiuti.
I rifiuti sono scarti derivanti da attività produttive e possono essere tossici e nocivi per cui sono di difficile smaltimento soprattutto per la mancanza di adeguati impianti.
204. Cosa occorre fare per lo smaltimento dei rifiuti.
Occorre ottenere da parte della Regione o, per delega, da parte della Provincia l'approvazione dei progetti di impianti per lo smaltimento o trattamento dei rifiuti ed

il rilascio delle autorizzazioni per la loro apertura se trattasi di rifiuti tossici o nocivi.

205. Come si ottiene l'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti.
Inviando la domanda in originale alla Regione ed in copia alla Provincia ed al Comune.
206. Come sono classificati i rifiuti.
I rifiuti sono classificati in:
Urbani: provenienti da insediamenti civili, da attività agricole, artigianali, commerciali da servizi, da ospedali e case di cura.
Speciali: derivanti da lavorazioni industriali, da macchinari, da motori deteriorati.
Tossici e nocivi: rappresentanti un pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente.
207. Cosa deve contenere la domanda per attivare lo smaltimento dei rifiuti.
La domanda per attivare lo smaltimento dei rifiuti anche con forni inceneritori deve contenere:
il nome del direttore tecnico responsabile (laureato o diplomato tecnico);
l'ubicazione dei processi tecnologici;
la descrizione dei tipi di rifiuti e delle quantità da smaltire;
l'indicazione dei sistemi degli impianti e dei mezzi;
la descrizione del funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi scelti;
l'indicazione delle misure preventive contro i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
208. Qual è la legge sullo smaltimento dei rifiuti e quali scopi essa persegue.
La legge 2 novembre 1988 n. 475 ed ha uno scopo PREVENTIVO perché tende a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti; uno UTILITATIVO perché tende a favorire il recupero dei materiali e di energie; ed infine uno di COMPATIBILITA' AMBIENTALE perché tende al rispetto degli equilibri ambientali.

PROCEDURE TECNICHE AMMINISTRATIVE
PROGETTI – DIREZIONE LAVORI – CONTABILITA'

209. Qual è la differenza tra autorizzazione edilizia e concessione edilizia.
L'autorizzazione edilizia è rilasciata dall'Amministrazione a titolo gratuito, mentre la concessione edilizia è rilasciata a titolo oneroso.

210. Chi rilascia le autorizzazioni edilizie.
Il Sindaco o l'assessore delegato entro 90 giorni dalla domanda se si tratta di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro o di risanamento conservativo, altrimenti 60 giorni.
211. Cosa succede se l'autorizzazione non viene data nel termine prescritto.
Trascorso il termine di 90 giorni per gli interventi straordinari e di 60 negli altri casi, senza che il Sindaco si sia pronunciato, viene applicato il principio del silenzio-assenso per cui si possono iniziare i lavori comunicando tempestivamente al Sindaco il loro inizio, ai sensi della L. 25/3/1982 n. 94.
212. Quando e perché può essere negata l'abitabilità.
Il Sindaco può negare la licenza di abitabilità solo per la mancanza negli edifici dei requisiti igienico sanitari e non per difformità dell'edificio al progetto approvato per cui la licenza di abitabilità deve avere preventivamente il parere dell'Ufficiale sanitario altrimenti è illegittima.
213. Chi deve richiedere il certificato di abitabilità.
Il certificato di abitabilità deve essere richiesto dal titolare della concessione edilizia.
214. Quali provvedimenti repressivi deve adottare il Sindaco per gli abusi edilizi.
Il Sindaco di fronte agli abusi edilizi deve adottare la sanzione ordinaria della demolizione o, se questa è impossibile, quella eccezionale del pagamento di una somma di denaro ed ambedue questi poteri repressivi sono soggetti alla prescrizione decennale.
215. Chi è responsabile degli abusi edilizi.
Sono responsabili gli attuali proprietari del bene salvo l'azione di rivalsa che essi possono esercitare nei confronti del titolare della concessione edilizia.
216. Qual è la differenza tra demolizione e la sanzione pecuniaria.
La demolizione è la sanzione ordinaria mentre il pagamento di una somma o pena pecuniaria è l'eccezione che si applica quando è impossibile provvedere alla demolizione.
217. I vigili urbani possono sequestrare le costruzioni abusive.
I vigili urbani quali agenti di pubblica sicurezza e pubblici ufficiali espressamente incaricati dal Sindaco possono eseguire il sequestro delle costruzioni.

218. Come deve essere il provvedimento di sospensione dei lavori.
Il provvedimento di sospensione dei lavori è un'Ordinanza emessa dal Sindaco e deve essere ampiamente motivata con l'indicazione delle irregolarità e violazioni commesse.
219. Il Sindaco può essere sostituito nella Commissione edilizia.
Può essere sostituito solo se ciò è previsto nel regolamento edilizio comunale.
220. Cosa rappresenta il Comandante dei vigili del fuoco in seno alla Commissione edilizia.
Il Comandante dei vigili del fuoco o un suo delegato è componente di diritto della Commissione edilizia comunale, ma la sua assenza non invalida le sedute della Commissione stessa.
221. Quando non debbono partecipare alle decisioni i Componenti della Commissione edilizia.
Essi non devono partecipare alle discussioni e decisioni quando sono direttamente interessati ad un progetto edilizio e questo interessa un loro affine o parente sino al 4° grado.
222. E' necessaria la concessione edilizia per costruire cappelle funerarie.
Non è necessaria, se la cappella viene realizzata all'interno del cimitero, ma occorre l'approvazione del Sindaco su conforme parere dell'ufficiale sanitario sentita la commissione edilizia.
223. Qual è la differenza tra mutamento di destinazione d'uso e mutamento d'uso.
Mutamento di destinazione d'uso comporta una trasformazione edilizia rilevante urbanisticamente ed in difformità della destinazione d'uso prevista dal piano di zona; si ha invece mutamento d'uso quando non viene trasformato il piano urbanistico di zona ed il mutamento rientra nella sfera della libera facoltà del proprietario.
224. Per installare una linea elettrica è necessaria la concessione edilizia.
No, perché è soggetta alla disciplina della legislazione regionale; mentre le opere dell'ENEL sono escluse dalla concessione perché detto Ente è competente alla progettazione di opere pubbliche di interesse statale.

225. Citare alcuni casi particolari in cui occorre la concessione edilizia.
La concessione edilizia occorre per:
- le installazioni di prefabbricati;
- le costruzioni di stazioni di servizio per carburanti;
- la recinzione in muratura di un'area;
- la costruzione di una tettoia;
- la chiusura con struttura metallica di una terrazza;
- la chiusura di un balcone con vetrata.
226. Chi può chiedere la concessione edilizia.
Il proprietario dell'area su cui si intende edificare;
il titolare del diritto di superficie;
l'enfiteuta;
chi ha il diritto di uso o di usufrutto;
l'affittuario di fondi rustici;
chi ha un diritto reale di servitù limitatamente al suo esercizio;
le imprese;
le cooperative.
227. Cosa costituisce la concessione edilizia per il suo titolare.
La concessione edilizia costituisce nei confronti del titolare un diritto soggettivo perfetto per cui per eventuali danni può ricorrere al giudice ordinario.
228. E' possibile negare la concessione edilizia se non vengono pagati gli oneri di urbanizzazione.
Non è possibile tale negazione in quanto la concessione costituisce il presupposto per tali pagamenti che se non vengono effettuati comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
229. Cos'è una costruzione civile.
Per costruzione civile si intende sia le costruzioni per le abitazioni che quelle per usi commerciali ad eccezione di quelle a scopi industriali.
230. Per quali costruzioni è richiesta la concessione edilizia.
La concessione edilizia è richiesta per quelle costruzioni che comportano manufatti infissi o meno nel suolo destinati a durare nel tempo e che modificano lo stato dei luoghi.

231. Qual è la differenza tra pertinenza ed accessori.
Sono pertinenze di un edificio tutti quei beni che non sono parti integranti di esso ma ne costituiscono una dipendenza funzionale (box, piscine, ecc.), sono accessori invece quegli elementi che sono parte integrante dell'edificio e che non possono essere utilizzati indipendentemente da esso.
232. Qual è la differenza tra servizio pubblico, opera pubblica ed opera di pubblica utilità.
*Per servizio pubblico si intende quello che rientra nella competenza e gestione degli Enti pubblici.
L'opera pubblica è quella realizzata dallo Stato o da un Ente pubblico per soddisfare un interesse pubblico.
L'opera di pubblica utilità è quella realizzata da privati per un interesse pubblico.*
233. Qual è l'organo competente nelle controversie circa l'indennità di espropriazione.
L'autorità giudiziaria ordinaria.
234. Quali atti possono essere impugnati autonomamente nei procedimenti di espropriazione.
La dichiarazione di pubblica utilità ed il decreto di espropriazione.
235. Quali sono gli organi competenti in materia di inquinamento atmosferico.
*Sono: lo Stato attraverso il Ministro della Sanità per quanto riguarda in generale il coordinamento, la ricerca e la normativa;
Le Regioni a livello regionale;
Le Province per quanto riguarda la prevenzione, la gestione dei mezzi di rilevamento ed il controllo degli impianti industriali;
I Comuni per quanto riguarda il controllo degli impianti termici e degli scarichi dovuti ai mezzi di circolazione.*
236. Quali sono le opere di urbanizzazione primaria.
Le strade – I parcheggi – Le fognature – Le opere di erogazione idrica – Gli elettrodotti – I Gasdotti – Gli allacciamenti telefonici – Il verde attrezzato – La pubblica illuminazione.
237. Quali sono le opere di urbanizzazione secondaria.
*Le scuole – Gli asili – Le opere relative ad uffici, cultura, sanità, commercio e culto
- Gli impianti sportivi e ricreativi.*

238. Cos'è il capitolato.

E' un documento costituito dal progetto nel quale sono fissate le condizioni e le clausole tecniche ed amministrative idonee a garantire la perfetta esecuzione dell'opera ed a prevenire ogni possibilità di lite o controversia tra le parti contraenti.

239. Come sono i capitolati.

I capitolati possono essere generali o speciali:

quelli generali contengono le norme da seguire nelle gare e le condizioni adatte indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto;

quelli speciali contengono condizioni che si riferiscono particolarmente all'oggetto del contratto ossia dettagliate norme tecniche secondo le quali il lavoro dovrà essere eseguito e riassume tutta l'opera progettata.

240. Cosa dovrà contenere il capitolato speciale.

Il capitolato speciale deve essere numerato in ogni foglio, bollato e vidimato dal titolare dell'ufficio che ha compilato il progetto e dovrà contenere:

a) misura dell'interesse annuo sulle anticipazioni dell'appaltatore per lavori in economia di opere non comprese nell'appalto;

b) importo delle rate di acconto;

c) importo della cauzione definitiva;

d) eventuale compenso a corpo;

e) tempo di esecuzione dei lavori;

f) penale da applicare in caso di ritardata ultimazione dei lavori;

g) termine per la compilazione del conto finale;

h) data di inizio e compimento delle operazioni di collaudo;

i) prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura;

l) elenco dettagliato dei disegni;

m) osservanza delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali;

n) obbligo delle prove di idoneità dei materiali a spese dell'appaltatore;

o) indicare la proprietà dei materiali di risulta;

p) applicare ai lavoratori i contratti collettivi;

q) adempiere agli obblighi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

r) adottare nei lavori le cautele per l'incolumità degli operai e dei terzi;

s) osservare le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;

t) stipulare l'assicurazione antincendio;

u) esposizione nel cantiere della tabella sull'oggetto dei lavori;

241. Dove e quali capitolati tipo possono reperirsi.
Presso il servizio tecnico centrale del Ministero dei Lavori Pubblici possono reperirsi i seguenti capitolati tipo:
- a) per appalti ai lavori edilizi;*
 - b) per appalti di lavori stradali ed in galleria;*
 - c) per opere di scogliera in massi naturali;*
 - d) per impianti idrici, igienico sanitari e gas;*
 - e) per impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria;*
 - f) per impianti elettrici;*
 - g) per impianti di ascensori e montacarichi.*
242. Cosa prescrive la legge anti-mafia circa i contratti, le autorizzazioni e le concessioni.
La legge 31/5/1965 n. 575 relativa alle disposizioni contro la mafia fa obbligo di richiedere alla Prefettura, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia dell'interessato, se esistano o meno provvedimenti definitivi applicativi di una misura di prevenzione, ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni negli albi appaltatori o costruttori, erogazioni, abilitazioni, stipulazioni di contratti, contributi, finanziamenti, mutui e subappalti.
243. Cos'è l'urbanistica.
L'urbanistica ha per oggetto la disciplina dei suoli determinando l'assetto del territorio tramite la pianificazione per la trasformazione e l'uso civile dei suoli.
244. Cos'è il regolamento edilizio.
E' un atto amministrativo comunale sottoposto al controllo della Regione contenente la normativa tecnica e procedure per l'attività edilizia.
245. Cosa sono gli abusi edilizi.
Sono comportamenti contrari alla normativa che regola le concessioni e le autorizzazioni edilizie per cui competono al Sindaco poteri di vigilanza e repressivi.
246. Come viene rappresentato il valore di un terreno.
Il valore di un terreno è dato dal reddito catastale domenicale e agrario.
247. Cos'è l'indice di edificabilità.
E' il rapporto tra la cubatura ammissibile del fabbricato che si può esigere sul lotto e la superficie del lotto e viene stabilito nella redazione degli strumenti urbanistici che sono il piano regolatore generale e il piano di fabbricazione.

248. Qual è la finalità di un piano regolatore.
Il piano regolatore generale è il principale strumento urbanistico che tende a disciplinare l'intera attività urbanistica del territorio.
249. E' necessaria la concessione edilizia per installare un prefabbricato.
Secondo la giurisprudenza tale concessione è necessaria perché comporta una modifica dell'assetto urbanistico preesistente.
250. E' necessaria la concessione edilizia per una recinzione.
Secondo la giurisprudenza tale concessione è necessaria solo se la recinzione è fatta in muratura in quanto essa è pur sempre un'opera edilizia.
251. Cosa sono i progetti di massima.
Sono quei progetti che servono a far conoscere l'opera nel suo complesso in maniera sintetica, l'esecuzione di un manufatto, la spesa e le varie e possibili varianti con documenti tecnico grafici.
252. Cosa sono i progetti esecutivi.
Sono i progetti particolareggiati di tutte le necessità di una costruzione e sono formati da:
- a) una relazione descrittiva;*
 - b) planimetria;*
 - c) profili longitudinali e sezioni trasversali;*
 - d) piante;*
 - e) prospetti;*
 - f) spaccati;*
 - g) profilo geognostico;*
 - h) computo metrico;*
 - i) analisi dei prezzi;*
 - l) stima dei lavori;*
 - m) capitolato.*
253. Cosa sono i piani di lottizzazione.
Sono porzioni di territorio comunale destinate alla realizzazione di un intervento edilizio che necessita di opere di urbanizzazione inesistenti o anche preesistenti.
254. Cosa sono le barriere architettoniche.
Sono ostacoli che incontra chi ha difficoltà nei movimenti per superare dislivelli, strettoie, ascensori, porte, ecc. ecc.

255. Cosa sono gli oneri di urbanizzazione.
Sono contributi che deve pagare chi richiede una concessione edilizia, a sgravio delle spese del Comune per le opere di urbanizzazione.
256. Cos'è la commissione edilizia.
E' un organo consuntivo del Sindaco i cui pareri sono obbligatori ma non vincolanti in materia di concessione edilizia.
257. Chi è l'ufficiale sanitario.
E' un pubblico ufficiale in materia igienico-sanitaria specie per il rilascio delle concessioni edilizie e per il rilascio delle licenze di abitabilità.
258. Quali sono le principali norme in materia urbanistica.
*La legge n. 1150 del 1942 che ha dato inizio alla legislazione urbanistica.
La legge n. 1497 del 1939 relativa alla tutela del paesaggio.
La legge n. 167 del 1962 relativa all'acquisizione delle aree per l'edilizia popolare.
La legge n. 64 del 1974 relativa alle norme per le zone sismiche.
La legge n. 10 del 1977 relativa alle concessioni edilizie in sostituzione delle licenze.
La legge n. 457 del 1978 relativa all'autorizzazione edilizia.
La legge n. 40 del 1991 relativa al risparmio energetico.*
259. Cos'è la partita catastale.
La partita catastale, rappresenta la parte descrittiva del bene contenente gli elementi per l'identificazione del bene stesso.
260. Cos'è il foglio di mappa.
Il foglio di mappa è la rappresentazione grafica della proprietà.
261. Cos'è il subalterno catastale.
Il subalterno catastale è la descrizione di uno degli elementi della identificazione della proprietà.
262. Quali sono gli elementi che concorrono alla formazione del reddito.
Gli elementi che concorrono alla formazione del reddito sono la categoria e la classe catastale.
263. Nella rappresentazione catastale come si distingue un immobile abitativo da uno commerciale.
L'immobile ad uso abitazione viene rappresentato per numero di vani mentre quello commerciale per metri quadri.

264. Come sono classificati catastalmente gli immobili abitativi e quelli commerciali.
Catastalmente gli immobili abitativi sono distinti dalla lettera maiuscola A e divisi nelle seguenti 11 categorie:
A/1 abitazioni signorili;
A/2 abitazioni civili;
A/3 abitazioni economiche;
A/4 abitazioni popolari;
A/5 abitazioni ultrapopolari;
A/6 abitazioni rurali;
A/7 villini;
A/8 ville;
A/9 castelli, palazzi, ecc.;
A/10 uffici;
A/11 abitazioni tipiche locali;
mentre gli immobili commerciali sono distinti dalla lettera C.
265. Chi rilascia il certificato di prevenzione incendi.
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
266. Il certificato di prevenzione incendi è sempre valido.
No. Per ogni attività è prevista una data di scadenza.
267. Quando si deve chiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato.
Quando per un'attività, prevista dal D.M. 16/2/1982, ci sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi ed ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
268. Quale legge ha soppresso l'ENPI e l'ANCC.
La legge 23/12/1978 n. 833 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale.
269. Quale Ente ha sostituito l'ENPI e l'ANCC.
L'ISPESL.
270. Quali sono le attività omologative esercitate dall'ISPESL.
Tutte quelle dei soppressi ENPI e ANCC meno quelle demandate alle USL con i decreti ministeriali del 23/12/1982 e 4/2/1984.

271. Cos'è la direzione dei lavori.
La direzione dei lavori è una funzione di vigilanza e di controllo affinché l'opera venga eseguita con regolarità ed in conformità al progetto.
272. Quali sono i compiti del Direttore dei lavori.
Il Direttore dei lavori può impartire per iscritto istruzioni ed ordini di servizio regolarmente firmati e riportati sull'apposito manuale; cura la tenuta della contabilità e la redazione degli stati di avanzamento e del conto finale.
273. Qual è la responsabilità del direttore dei lavori.
Il direttore dei lavori è responsabile se non vengono osservate le norme di sicurezza. Egli è responsabile inoltre solo se gli viene attribuito il compito di assistere continuamente ai lavori attraverso l'organizzazione del cantiere con l'applicazione della normativa antinfortunistica e quindi può dirsi che egli abbia le due qualifiche di direttore dei lavori e direttore del cantiere, altrimenti il direttore dei lavori deve curare solo che i lavori eseguiti corrispondono al progetto.
274. Quali sono i documenti contabili.
*Manuale del direttore dei lavori;
Liste settimanali;
Registro di contabilità;
Giornale dei lavori;
Libretti di misura dei lavori e delle provviste;
Sommario del registro di contabilità;
Stato di avanzamento dei lavori;
Certificati per il pagamento delle rate di acconto;
Conto finale.*
275. Quali documenti devono essere firmati dall'appaltatore e perché.
*Il libretto delle misure che può essere unico secondo l'importanza dei lavori.
Il registro di contabilità che non deve contenere cancellature e se queste dovessero essere necessarie esse devono essere leggibili inoltre ad ogni stato di avanzamento deve seguire la firma del direttore dei lavori.
Lo stato finale che deve essere compilato entro il termine stabilito dal capitolato.
Questi documenti devono essere firmati dall'appaltatore perché costituiscono elementi di prova.*
276. Cos'è il collaudo e quali sono i compiti del collaudatore.
Il collaudo è la verifica che tutti i lavori ed il conto finale sono regolari e comporta un certo numero di saggi e misurazioni per controllare la loro esecuzione in perfetta

regola d'arte e la loro corrispondenza al contratto e alle varianti non solo per quanto riguarda le dimensioni, la forma e la quantità ma anche la qualità dei materiali e le provviste per cui egli dovrà compilare i seguenti documenti:

- a) processo verbale di visite;*
- b) relazione sui risultati del collaudo;*
- c) certificato di collaudo.*

INFORMATICA

277. Cosa sono gli elaboratori elettronici.
Sono macchine destinate a ipodurre i dati introdotti, classificarli, suddividerli, sommarli, moltiplicarli o dividerli, effettuare comparazioni e ricerche, preparare riepiloghi e prospetti, perforare su scheda i risultati ottenuti e stamparli.
278. Perché è necessario l'uso dell'elaboratore.
L'uso degli elaboratori nasce dall'esigenza della crescita delle aziende, dall'aumento dei loro compiti e dalla richiesta di nuovi strumenti contabili ed amministrativi per cui l'industria, per il rapido espandersi dei rapporti sociali e commerciali ha bisogno di avere informazioni e documentazioni.
279. Quali sono i vantaggi dell'elaboratore.
*Riduzione degli archivi;
ottenere in tempi brevi informazioni;
diminuire i costi dell'azienda;
eliminazione degli errori.*
280. Quali applicazioni può avere un elaboratore.
*Meccanizzare la contabilità di un'impresa o di un cantiere dall'acquisto dei materiali fino al loro utilizzo conoscendo in ogni momento la situazione e lo stato dell'impresa o cantiere;
preparare fatture, scadenzare pagamenti, registrare le ore lavorative degli operai e predisporre i cedolini delle paghe ottenendo un quadro generale della situazione contabile*
281. Quali sono le funzioni principali di un elaboratore.
*Immissione delle informazioni;
loro elaborazione;
emissione di nuove informazioni.*
282. Cos'è un programma.
E' una serie di istruzioni matematiche e logiche date alla macchina perché le registri nella sua memoria logica e svolga il suo lavoro.

283. Cos'è un nanosecondo.
E' la misurazione del tempo in miliardesimi di secondo.
284. Cosa sono la logica binaria e ternaria.
La logica binaria è una logica che ammette due soli valori (VERO o FALSO) quella ternaria tre valori (VERO, FALSO, POSSIBILE).
285. Cos'è un algoritmo.
E' una serie di istruzioni che partendo da alcuni elementi del problema ci permette di ottenere dei risultati finali.
286. Come devono essere le istruzioni in un algoritmo.
Devono essere finite; determinate; di pratica realizzabilità; avere un linguaggio naturale; devono essere realizzate in diagrammi a blocchi o flow chart.
287. Cos'è una stampante.
La stampante alfanumerica è la tipica unità periferica d'uscita dagli elaboratori dei risultati stampati su carta usando lettere e numeri.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

288. Cos'è l'azienda.
Essa è definita dall'art. 2555 del Codice civile ma tale definizione non è completa perché non considera né l'elemento umano né l'attività amministrativa, infatti secondo il codice l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
289. Come sono classificate le aziende.
*Secondo il fine: aziende di erogazione e di produzione;
Secondo il soggetto: aziende private individuali o collettive; aziende pubbliche;
Secondo le dimensioni: aziende piccole, medie e grandi.*
290. Cos'è l'economia aziendale.
E' la scienza che studia le condizioni per l'esistenza di un'azienda attraverso lo studio della sua organizzazione e della sua gestione.
291. Cos'è il capitale.
Il capitale detto anche patrimonio è l'insieme di quei beni economici dei quali l'azienda può disporre in un determinato momento.

292. Cos'è il monopolio.
E' un regime economico che assicura ad una o più imprese determinate, con esclusione delle altre, lo svolgimento di una determinata attività.
293. Cos'è l'oligopolio.
E' un sistema economico che in presenza di una perfetta concorrenza tra compratori registra la presenza di un numero limitato di venditori.
294. Quando esiste la concorrenza perfetta.
La concorrenza perfetta si verifica in regime di libertà contrattuale con l'assenza dell'autorità nella formazione dei prezzi, con la fluidità delle contrattazioni e con la divulgazione dei prezzi e della qualità da parte degli operatori.
295. Quando si verifica la concorrenza imperfetta.
Quando esistono degli ostacoli al suo svolgimento quali l'ignoranza dell'andamento del mercato, delle qualità delle merci, le consuetudini dei consumatori, il divieto di iniziative, il privilegiare certe merci, ecc. ecc.
296. In cosa consiste l'organizzazione tecnica di un'azienda.
Nella gestione dell'attività aziendale relativa agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature, alla produzione, alla distribuzione, ai processi logistici e ad ogni altro elemento materiale utile all'attività stessa.
297. A cosa deve tendere l'organizzazione aziendale.
L'organizzazione deve tendere ad identificare ciò che è necessario per ottenere lo scopo dell'azienda, elencare i compiti, le funzioni e le responsabilità, determinare i ruoli degli organi aziendali e adattare alle esigenze del momento le strutture aziendali.
298. Cos'è il lavoro.
E' un'attività di carattere manuale o intellettuale di una persona e può essere subordinato se viene svolto alle dipendenze o sotto la direzione del datore di lavoro o imprenditore oppure autonomo se non dipende da alcuno.
299. Cos'è la redditività.
E' la capacità di rendere massimo il divario tra costi e ricavi talché l'azienda dia una congrua remunerazione al capitale proprio ed al capitale di rischio dopo aver coperto i costi sostenuti per l'acquisizione dei fattori produttivi.



300. Cos'è la gestione di un'azienda.

E' quel settore di gestione interna costituita da un insieme di operazioni tendenti a realizzare la produzione in senso tecnico attraverso lo studio dei costi dei fattori produttivi impiegati, la loro analisi e lo studio della loro variabilità in base ai volumi di produzione.

PRINCIPI DI DEONTOLOGIA ED ETICA PROFESSIONALE

Molte volte, in ossequio all'art. 2 L. 25-4-1938, n. 897 che attribuisce alla "specchiata condotta mortale" una condizione precipua per l'esercizio della libera professione, si è tentato da più parti di compilare un codice o di predeterminare delle norme di deontologia e di etica professionale ma nonostante la buona volontà e gli sforzi compiuti non si è mai giunti ad una esauriente trattazione del problema.

Deontologia infatti (dal greco "DEON" – dovere e "LOGOS" – discorso, trattazione) dovrebbe comprendere nella sua accezione etimologica oltre a quel complesso di norme già codificate anche quell'insieme di imperativi categorici che fondati sulla preparazione tecnica e scientifica informano il soggetto di una coscienza professionale per cui le norme relative, molto più propriamente, potrebbero definirsi di "CORRETTEZZA PROFESSIONALE".

Non così facile appare invece compilare schematicamente una Etica professionale se per Etica (dal greco "ETHIKA" – mortale) dobbiamo intendere, con un significato molto più ampio, le doti mortali del singolo con la sua autodisciplina e sensibilità fondate su basi religiose, educative, sociali, etniche, tradizionali, storiche, politiche, economiche contenute nelle virtù individuali e che si esprimono, nella compagine sociale, con una più intensa umanità).

Pur tuttavia, poiché in virtù della "specchiata condotta morale", spesse volte i Collegi sono chiamati a dover giudicare comportamenti e fatti contrari e disdicevoli al decoro professionale e che comportano un decadimento della stima e del prestigio di cui dovrebbe godere il professionista, è opportuno dare un indirizzo e segnalare quei principi o criteri informatori che sono alla base di una corretta coscienza professionale elevandola al di sopra della semplice prestazione d'opera retribuita.

Essendo difficile e impossibile una codificazione in tal senso che vincoli legislativamente i soggetti destinatari, ferme restando le libere scelte individuali, viene tratteggiata un'utile guida, a guisa di galateo, che ricordi al libero professionista, nell'esercizio quotidiano della sua professione che egli:

- è obbligato all'osservanza del segreto professionale per cui non deve divulgare i fatti o le informazioni dei quali può essere venuto a conoscenza in occasione dell'esercizio della professione (1);
- non deve fare, né nel proprio interesse né nell'interesse di terzi, uso di ciò che viene portato a sua conoscenza nel corso della sua attività professionale;
- deve curare che anche i suoi collaboratori rispettino questi doveri;
- adempie ad una funzione sociale e di pubblica utilità (2);
- deve assolvere l'esercizio della professione con scienza e conoscenza,

- diligenza e fedeltà (3);
- deve vivere in spirito di colleganza e solidarietà leale, sollecita e deferente con i suoi colleghi per la salvaguardia ed il rispetto della loro e della propria dignità;
 - deve improntare l'esercizio della professione esulando da ogni differenza religiosa, politica, di classe sociale, razza e nazionalità;
 - non deve compiere, sotto qualunque forma, atti di concorrenza sleale, ferma restando la libertà della prestazione gratuita (4);
 - deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti con una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici ed enti pubblici legittimamente costituiti (5);
 - deve evitare di procurarsi la clientela con illecita pubblicità, con procacciatori d'affari o millantando influenze e aderenze politiche, sociali e di classe presso enti e persone;
 - non deve assumere alcun pubblico incarico o ufficio in vertenze nelle quali egli si sia già comunque pronunciato o un suo abituale cliente sia interessato;
 - nei contrasti tra colleghi, prima di adire le vie legali, deve, per buona norma, tentare un'amichevole composizione con una soluzione arbitrale interessandone il Presidente del Collegio perché interponga i suoi buoni uffici;
 - deve esercitare la propria attività in situazioni di autonomia, indipendenza ed obiettività, mantenendo la sua piena libertà d'opinione;
 - mancando tali condizioni o qualora le circostanze possono giustificare un dubbio sulla sua indipendenza deve rinunciare agli incarichi;
 - il suo atteggiamento deve essere ispirato a neutralità nei confronti del cliente e/o delle situazioni in cui si trova ad operare per evitare discriminazioni e per garantire qualità di servizio uguale per tutti;
 - le decisioni del professionista devono essere guidate esclusivamente verso l'interesse del cliente;
 - non deve svolgere alcuna attività che sia contraria ai suoi doveri professionali;
 - nell'assunzione e nello svolgimento degli incarichi affidatigli deve garantire standard professionali di qualità attraverso un processo continuo e permanente di formazione;
- Inoltre deve:
- a) rispettare la professionalità dei colleghi;
 - b) condannare e denunciare all'organo professionale competente chi pratica la professione senza competenza e qualifica;



Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Alessandria - Asti - Torino

- c) evitare tutte le condizioni che potrebbero portare all'abbassamento della qualità delle prestazioni, ivi incluso l'eccessivo lavoro;
- d) essere consapevole della propria specializzazione e, nel contempo, dei suoi limiti;
- e) affidare i suoi clienti a colleghi con specializzazioni diverse dalle sue;
- f) può avvalersi di personale dipendente ed altri specialisti per assisterlo nello svolgimento degli incarichi, ma conserva la responsabilità di tutti i lavori effettuati da questi ultimi;

Egli ha egualmente il dovere:

- a) quando si avvale di altri professionisti, deve essere particolarmente attento alla loro scelta;
- b) quando l'incarico sia svolto in concorso tra più professionisti, di definire i compiti e le responsabilità di ciascuno;
- c) quando deve esprimere un'opinione, di farlo con chiarezza e senza ambiguità.

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA

1. Iscrizione provvisoria all'albo – Nullità.

Deve dichiararsi nulla con rinvio per nuovo esame la deliberazione con la quale il Consiglio del Collegio ha ordinato l'iscrizione provvisoria nell'albo stabilendo un termine all'interessato per la presentazione della documentazione occorrente, poiché la domanda di iscrizione deve essere accolta o respinta a seconda che l'interessato abbia o no dimostrato di essere in possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti dal regolamento professionale.

(Dec. 9 gennaio 1951; Pres. e Rel. Eckert; Ric. Miele)

2. Ricorso del professionista – Tassa di ricorso.

E' irrevocabile il ricorso al Consiglio Nazionale avverso una deliberazione con la quale il Consiglio del Collegio ha ordinato la cancellazione dall'albo di più iscritti perché impiegati da pubblica Amministrazione ai quali sarebbero vietato l'esercizio della professione, se la prescritta tassa di ricorso L. 800 è stata versata con un'unica bolletta per conto di tutti gli interessati e non da ciascuno di essi, e se è stato presentato un unico ricorso cumulativo in luogo di un ricorso in carta bollata da parte di ogni interessato.

(Dec. 9 gennaio 1951; Pres. e Rel. Eckert; Ric. Cicconi ed altro)

3. Gli iscritti nell'albo hanno diritto al voto. Impiegati pubblici e morosi nel pagamento dei contributi - Termine per la votazione in seconda convocazione.

Gli impiegati pubblici ed i morosi nel pagamento dei contributi, fino a che sono iscritti nell'albo o non sono sospesi hanno diritto di partecipare alla votazione del Consiglio.

E' motivo di nullità dell'elezione del Consiglio la votazione avvenuta in seconda convocazione alla distanza di due giorni dalla prima, o non alla distanza almeno di tre gironi come prescritto dall'art. 3, ultimo comma, del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n.382.

(Dec. 24 maggio 1948; Pres. e Rel. Cennano)

4. Diritto al voto: impiegati pubblici e morosi nel pagamento dei contributi – Rinnovazione del Consiglio. Aumento o diminuzione del numero dei componenti.

E' l'iscrizione nell'albo che dà diritto agli iscritti di intervenire alle assemblee, e pertanto anche gli impiegati pubblici ed i morosi nel pagamento dei contributi, fino a che permane la loro iscrizione o non sono sospesi dall'esercizio professionale, hanno diritto di partecipare alla votazione del Consiglio. Poiché il Consiglio è formato di un dato numero di componenti in relazione al numero degli iscritti ed esso una volta eletto dura in carica due anni, è al momento della rinnovazione del Consiglio per compiuto biennio della carica, e non in occasione di una elezione suppletiva per la sostituzione di un componente dimissionario, che si tiene conto dell'aumento o della diminuzione del prescritto numero dei componenti del Consiglio.

(Nella fattispecie si procedeva in occasione di elezioni suppletive per la costituzione di un Consigliere dimissionario anche alla elezione di due altri Consiglieri per l'aumento degli iscritti).

(Dec. 29 luglio 1949; Pres. e Rel. Eckert; Ric. Serra)

5. Validità delle elezioni in relazione al numero dei votanti – Appello dei presenti all’adunanza dell’assemblea e appelli per la votazione – Diritto al voto; impiegati pubblici e morosi nel pagamento dei contributi.

Il numero legale degli iscritti necessario per la validità delle elezioni del Consiglio non è dato dal numero dei presenti all’adunanza dell’assemblea che prima della votazione discute un ordine del giorno, ma dal numero dei votanti.

L’appello degli iscritti presenti all’adunanza dell’assemblea prima dell’inizio della votazione per l’elezione del Consiglio è cosa diversa dagli appelli di cui all’art. 4 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, previsti per la chiamata degli iscritti onde esercitare il diritto di voto.

Non costituisce motivo di nullità delle elezioni del Consiglio la partecipazione alla votazione degli iscritti che sono impiegati di pubbliche Amministrazioni cui sarebbe inibito l’esercizio della professione o che sono morosi nel pagamento dei contributi, perché, dato che i componenti del Consiglio a termini dell’art. 2 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, sono eletti dall’assemblea degli iscritti, costoro fino a che non siano cancellati dall’albo o sospesi dall’esercizio professionale hanno diritto di partecipare alla votazione.

(Dec. 24 giugno 1950; Pres. e Rel. Eckert; Ric. A.)

6. Avviso per la votazione di ballottaggio – Omissione degli appelli degli iscritti per la votazione – Partecipazione alla votazione di ballottaggio.

L’omessa indicazione del luogo, del giorno e dell’ora per l’eventuale votazione di ballottaggio nell’avviso di adunanza dell’assemblea in prima e seconda convocazione non è motivo di nullità delle elezioni, potendo l’avviso della votazione di ballottaggio spedirsi posteriormente, quando questa è apparsa necessaria.

L’omissione degli appelli nominali per la votazione in seconda convocazione ed il rinvio al giorno successivo della continuazione della votazione, così come era stato indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea e come si era praticato in una precedente lezione per dar modo agli iscritti residenti nel vasto territorio della provincia di poter esercitare il diritto di voto e così raggiungere il numero legale che altrimenti non sarebbe stato raggiunto, non costituisce motivo di nullità delle elezioni, perché gli iscritti hanno potuto agevolmente votare nel momento in cui si presentavano dinanzi al seggio elettorale e non è stato violato il diritto di voto.

La votazione di ballottaggio è nulla se ad essa non sono stati ammessi tutti candidati che non avevano raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, ma soltanto i candidati meglio quotati in numero doppio dei Consiglieri da eleggere, ciò perché l’art. 5 del D.D.Lt. del 23 novembre 1944 n. 382, prevede la votazione di ballottaggio “per coloro che non hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti”.

(Si tratta in fatti che per la elezione di sei Consiglieri furono ammessi alla votazione di ballottaggio soltanto 12 candidati sui diciotto che non avevano raggiunto la maggioranza assoluta dei voti).

(Dec. Cons. Naz. Geom. 19 febbraio 1951; Pres. e Rel. Eckert; Ric. Brambilla).

7. Deposito della ricevuta di versamento di L. 800 a corredo del ricorso.

(omissis)

DIRITTO

Il ricorso non è stato accompagnato, nell'atto del deposito, dalla ricevuta di versamento, a mente dell'art. 4, secondo comma, della legge 23 marzo 1940, n. 254 (1); ma, rima della discussione di esso, il professionista ha provveduto ad eseguire il deposito prescritto, presentando alla Segreteria del Consiglio la bolletta di quietanza rilasciata dal Competente Ufficio del registro. Ritiene il Consiglio che, con la esecuzione di tale pagamento, per quanto tardivo, l'obbligo della legge risulta soddisfatto, in quanto, agli effetti della procedibilità del ricorso, basta che la ricevuta di versamento sia esibita a corredo del ricorso stesso, fino a quando di esso non sia stato investito il Consiglio nell'udienza di discussione.

(Decisione n. 13/1945 emessa in data 18-12-1947 dal Consiglio Nazionale Forense su ricorso presentato avverso la decisione in data 29-5-1945 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma).

(1) Modificato quanto all'importo dall'art. I D.L.L.P.S. 13-9-46 n.261 e contemplato nell'art.2 del D.M.1-10-48.

8. Limiti di durata delle operazioni elettorali.

La legge per la elezione del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri non esclude che le operazioni di seconda convocazione possano indirsi e protrarsi per più giorni, quando ciò sia giudicato necessario ed opportuno in rapporto a particolari prevedibili difficoltà nell'afflusso degli elettori, nello svolgimento della votazione ed in qualsiasi a altro motivo (m.20 Cass. 3/11/1959, n. 3260 Vinciguerra e Consiglio Ordine Ingegneri – Roma)

9. Limiti di durata delle operazioni elettorali.

(Estratto della decisione n. 55-57 R.R. del Consiglio Nazionale degli Ingegneri emesso il 15-3-8-5-1958).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo in esame, pur esponendo tre pretese violazioni di legge, concreta un'unica censura al modo con cui si sono svolte le operazioni elettorali in questione: quella cioè di non aver il Presidente dell'Assemblea dichiarata valida anche la seconda convocazione allorché, alle ore 20 del 15 dicembre 1957, constatò il mancato raggiungimento del prescritto quorum dei votanti.

Deve quindi il Consiglio Nazionale decidere se, il Presidente dell'Assemblea omettendo le formalità della prima o seconda chiamata degli iscritti, prolungando le operazioni di votazione, non attenendosi in breve alle modalità prescritte dagli artt. 3 e 4 D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382 sia incorso in una violazione di legge che implichi una dichiarazione di nullità delle elezioni.

Per decidere sul punto considera anzitutto il Consiglio Nazionale che le norme richiamate, in quanto intese a disciplinare le operazioni di voto, devono ritenersi meramente ordinarie, cosicché alla loro inosservanza non può conseguire automaticamente la nullità, ma questa può essere dichiarata solo se per l'inosservanza non si è raggiunto lo scopo per cui le norme furono prescritte; nel caso per garantire la libertà e la possibilità di voto a tutti professionisti che ne hanno diritto evitando possibilmente che l'Assemblea elettorale non sia conclusiva.

In proposito questo Consiglio Nazionale già in precedenti sue decisioni ha avuto occasione di osservare come il fatto che la votazione sia protratta per più giorni è entrato nella prassi di tutti

gli Ordini aventi un gran numero di iscritti a che ciò è determinato dalla necessità di raggiungere un numero sufficiente di votanti per assicurare la validità dell'Assemblea; che i due appelli sono stabiliti per disciplinare la votazione e consentire che il maggior numero degli iscritti possa votare, cosicché in norma, per il suo carattere puramente formale, consente che gli elettori possano votare nel momento in cui si presentano volontariamente dinanzi al seggio elettorale, anziché nel momento in cui sono chiamati con gli appelli.

Ora opina il Consiglio Nazionale che se scopo della legge è quello che in votazione abbia un risultato positivo, pur garantendo la massima libertà e possibilità di esercizio del voto, non può certo dirsi che la legge sia stata violata nel caso in esame in cui il Presidente dell'Assemblea, anziché chiuderla con un nulla di fatto, ha protratto la votazione per più giorni onde fosse raggiunto il prescritto quorum dei votanti. Peraltro la certezza che hanno votato tutti quelli che avevano la volontà di farlo e che non vi sia stato un solo iscritto (il reclamante neanche lo adombra) al quale non è stato possibile votare, rappresentano la riprova più tranquillante che il criterio adottato non ha affatto manomesso la libertà e la possibilità del voto da parte degli aventi diritto e comunque falsato il risultato della consultazione elettorale.

10. Determinazione del quorum valido per la consultazione dell'assemblea.

“...la validità dell'assemblea in sede elettorale, diversamente da quanto è prescritto per quella in sede ordinaria amministrativa, va accertata non già al momento della sua costituzione in seggio elettorale, bensì al momento della chiusura della votazione, in base al numero dei votanti, degli iscritti, cioè che durante le ore destinate alla votazione, hanno esercitato regolarmente il diritto di voto per mezzo della scheda di votazione”.

“Se così non fosse, se il quorum come sopra richiesto dovesse riferirsi al numero degli iscritti presenti all'apertura della votazione e non già a quello dei partecipanti alla votazione durante l'arco di tempo per questa assegnato: si verrebbe all'assurdo di dover considerare valide le elezioni avvenute nel corso di un'assemblea che, iniziata con la presenza di un numero di iscritti ben maggiore del numero richiesto per la sua validità, si sia in realtà conclusa con l'effettiva partecipazione alla votazione di un numero di iscritti minore di quel minimo, per essersi parte degli iscritti allontanati poi dalla sala o per essersi astenuti o, comunque, estraniati dall'esercizio del proprio diritto di voto”.

(Estratto dalla decisione n. 2-66 R.R. del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali emessa il 27-10 - 3-12-1966).

11. Elezioni – Procedimento – Nomina di seggio elettorale – Obbligo – Non sussiste – Scrutatori – Nomina anteriore alla votazione – Legittimità – Ballottaggio – Verbale d'assemblea – Candidati al ballottaggio – Omessa indicazione dei voti riportati – Irrilevanza.

Invero nessuna norma stabilisce che l'assemblea nomini a presiederla un seggio elettorale; anzi secondo il citato art. 2, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio uscente o ad esso Presidente, in virtù dell'art. 4, spetta di scegliere almeno due scrutatori tra i presenti. Ora, tale art. tassativamente prescrive soltanto che la scelta degli scrutatori deve essere fatta prima dello scrutinio, perché essi possano controllare lo spoglio delle schede, ma non indica il momento preciso in cui va fatta detta scelta, cosicché il Presidente può benissimo nominare gli scrutatori prima della votazione per assisterlo anche nel corso della medesima.

La mancata indicazione, nel verbale di assemblea dei voti ottenuti da ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio – lamentata anch'essa dal reclamante – è priva di qualsiasi rilievo perché nello stesso verbale risultano indicati i nominativi dei Geometri che, avendo riportato un numero di voti inferiore al quorum sono stati ammessi al ballottaggio, come prescritto dall'art. 5. Infondato è anche l'ultimo motivo del ricorso.

(Reclamo n. 60/1968, Damiani – Cons. Coll. Geometri Lucera).

12. Elezioni – Procedimento – Appello degli iscritti – In apertura di votazione – Mera formalità – Inosservanza – Irrilevanza.

Anche quella dell'appello nominale, all'apertura delle votazioni, è nella prassi divenuta anch'essa una formalità, la cui inosservanza non determina invalidità delle elezioni stante il fatto che agli iscritti è liberamente consentito di votare, non già in base a chiamata per ordine alfabetico, bensì, e più semplicemente, presentandosi davanti al seggio elettorale, in ogni momento, durante l'arco di tempo fissato per l'esercizio del diritto di voto.

(Reclami dal n.13 al n. 17/1967, Cavallo ed altri – Cons. Coll. Geometri Salerno).

13. Elezioni – Validità dell'assemblea – Presentazione dei bilanci – Non è prevista – Validità dell'assemblea – Verifica prima dell'inizio delle votazioni – Obbligo – Non sussiste – Validità dell'assemblea – Presenta di volantini nella stanza – Irrilevanza – Procedimento – Appello degli iscritti – Termini.

Nessuna disposizione di legge o regolamento prevede la presentazione dei bilanci in occasione dell'assemblea indetta per l'elezione del Consiglio del Collegio e, pertanto, il rilievo fatto è da considerarsi non pertinente.

La verifica del numero di presenti per accertare la validità dell'assemblea prima dell'inizio della votazione non è richiesta dalle norme sulle elezioni dei Consigli degli Ordini e Collegi professionali, che prevedono, invece, il raggiungimento di una maggioranza dei votanti per la validità dell'assemblea elettiva, e, non vi sono dubbi, che questa può essere accertata soltanto alla chiusura delle operazioni di voto.

Non risulta provato che sia stato violato il segreto e la libertà di voto con la contemporanea presenza di più votanti nella stanza adibita alle votazioni, non certamente voluta dal Presidente dell'Assemblea. La presenza sul tavolo della stanza delle votazioni di volantini con sopra stampati i nominativi della lista capeggiata dal Presidente del Consiglio uscente e dell'Assemblea non può considerarsi influente ai fini dei risultati della votazione, perché è da presumere che in un'Assemblea, di professionisti ogni votante sia perfettamente consapevole del diritto di libera scelta dei candidati e del valore meramente indicativo della lista o delle liste normalmente compilate per evitare dispersioni di voti.

E' da rilevare infine che il legislatore, indicando che il secondo appello va fatto un'ora dopo il primo, ha inteso porre un minimo di tempo per consentire il raggiungimento del numero legale previsto per la validità dell'assemblea. Non essendo facile ottenere la contemporanea presenza della maggioranza degli iscritti al momento dell'apertura dell'assemblea elettiva.

(Reclamo n. 11/1961, Garneri – Cons. Coll. Geometri Salerno).

14. Albo – Cancellazione – Perdita della residenza nella circoscrizione – Cancellazione d'ufficio – Legittimità.

Secondo il recente insegnamento della Suprema Corte infatti la residenza entro la circoscrizione dell'Ordine territoriale assurge a dignità di requisito non solo per ottenere, ma anche per mantenere successivamente l'iscrizione n. 1556 – Rafanelli e Consiglio Nazionale degli Architetti o Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Toscana).

Il Consiglio dell'Ordine al quale il professionista è iscritto, constata la perdita del requisito della residenza nella circoscrizione ed in difetto della domanda di trasferimento, può e deve provvedere alla cancellazione del professionista dal proprio albo, sia individualmente, sia in sede di revisione annuale.

E poiché la causa giustificativa di siffatto provvedimento si identifica nella perdita di un requisito oggettivamente constatabile, ne deriva che il provvedimento stesso non è soggetto a specifiche formalità e in particolare non debbono essere seguite le forme del giudizio disciplinare, previsto espressamente nell'esercizio della professione.

(Ricorso n. 22/1970, Allegrini – Cons. Coll. Geometri Roma)

15. Consiglio del Collegio – Bilancio consuntivo – Approvazione – Ricorso al Consiglio Nazionale – Inammissibilità.

Il ricorso al Consiglio Nazionale è previsto dagli artt. 14 e 15 Ord. Prof. 11-2-1929, n.274, tassativamente in materia d'iscrizione, cancellazione e riammissione all'albo, nonché in materia disciplinare: inoltre l'art. 6 D.L. dell'elezione del Consiglio del Collegio.

Fuori dei detti casi, fra i quali non rientra la materia relativa alle assemblee per l'approvazione dei conti e a quelle straordinarie, non è ammesso né ricorso né reclamo al Consiglio Nazionale.

(Ricorso n. 12/1970, Bonifazi – Cons. Coll. Geometri Ascoli Piceno).

16. Consiglio del Collegio – Deliberazioni – Approvazione del bilancio – Impugnazione – Ricorso al Consiglio Nazionale – Inammissibilità.

Il Consiglio Nazionale è competente a decidere soltanto sul ricorso contro le deliberazioni dei Consigli (e non delle Assemblee) dei Collegi in ordine alla iscrizione e cancellazione dall'albo nonché ai giudizi disciplinari, inoltre, ai sensi dell'art. 6 D.L.L. 33-11-1944 n. 382 è competente per i reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli; pertanto il Consiglio Nazionale è incompetente a decidere sui ricorsi avverso l'approvazione dei bilanci dei Collegi.

(Ricorso n. 68/1968, Masci – Cons. Coll. Geometri Roma).

17. Procedimento disciplinare – Collegio giudicante – Norme sulla ricusazione – Applicabilità – Istanza – Termine di presentazione.

Il regolamento professionale non contempla l'Istituto della ricusazione dei componenti il Consiglio del Collegio, quali giudici, ma non v'ha dubbio che l'Istituto stesso, "in quanto compatibile con l'essenza del procedimento disciplinante", sia in questa sede pure applicabile secondo i principi generali dettati dal codice proc. Civile. Tale applicazione, però, data la natura schiettamente familiare del procedimento, nel quale, non è ammessa l'assistenza di difensore, non va attuata seguendo il rigore formale del citato codice per quel che riguarda il termine di presentazione dell'istanza l'interessante è che l'istanza sia comunque proposta prima dell'inizio del giudizio.

(Ricorso n. 15/1964, Dalla Torre – Cons. Coll. Geometri Trieste).

18. Termine per l'impugnazione – Conoscenza piena – Prova – Notizie di stampa – Non costituiscono prove di conoscenza – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione – Ordini e Collegi professionali- Difesa di interessi generali della categoria – Ammissibilità del ricorso – Fattispecie.

Le notizie date dalla stampa in ordine ad un provvedimento amministrativo non possono costituire idonea prova della piena conoscenza del provvedimento stesso ai fini della decorrenza del termine per l'impugnativa.

Gli Ordini professionali hanno, nell'attuale ordinamento, in veste di persone giuridiche pubbliche organizzate su base corporativa, aventi, tra gli altri, il compito di tutelare gli interessi della categoria anche attraverso l'impugnativa di provvedimenti della P.A. che siano ritenuti lesivi degli interessi generali della categoria professionale; pertanto, l'Ordine degli architetti è legittimo ad impugnare una licenza edilizia che si assume illegittima sotto il pretesto che il progetto, concernente un edificio avente carattere artistico, avrebbe dovuto essere redatto, non già soltanto da un ingegnere, bensì da un ingegnere unitamente ad un architetto.

(395 del 17 ottobre 1974 – Pres. Granito, Est. Giuffrida – Ordine architetti di Catania c. Comune di Catania e Ordine ingegneri di Catania con intervento Consiglio Nazionale ingegneri).

19. Professioni – Geometri – Elezioni – Reclami – Decisione del Consiglio Nazionale – Natura giurisdizionale – Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. – Professioni – Geometri – Elezioni – Reclami – Decisione del Consiglio Nazionale – Ricorso per cassazione – Proposizione del ricorso nei confronti ed in contraddittorio del Consiglio – Inconfigurabilità – Conseguenza – Professioni – Geometri – Elezioni – Reclami- Procedimento davanti al Consiglio Nazionale – Parti nel procedimento – Individuazione.

Il procedimento davanti al Consiglio nazionale dei geometri, regolato dall'art. 6 D.L.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, ed avente per oggetto i reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli dei Collegi locali, ha natura giurisdizionale; il provvedimento che lo conclude costituisce decisione giurisdizionale, impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Il ricorso per cassazione contro la decisione emessa dal Consiglio nazionale dei geometri sul reclamo, previsto dall'art. 6 D.L.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, contro i risultati delle elezioni dei Consigli dei Collegi locali non può essere proposto nei confronti ed in contraddittorio dello stesso Consiglio nazionale, che è l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione impugnata; conseguentemente, ove il Consiglio nazionale dei geometri, al quale il ricorso sia stato notificato, abbia notificato controricorso la sua costituzione nel giudizio di cassazione deve essere dichiarata inammissibile e non deve tenersi conto delle eccezioni e delle deduzioni da esso proposte.

Parti del procedimento davanti al Consiglio nazionale dei geometri avente per oggetto il reclamo contro i risultati delle elezioni dei Consigli dei Collegi locali sono esclusivamente il reclamante ed il Consiglio del Collegio locale della cui elezione si discute, ed eventualmente il soggetto di cui si contesta l'elezione; non è parte, invece, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio del Collegio locale.

(262 del 3 febbraio 1972 – SS.UU. – Pres. Gionfrida, Rel. Tamburrino, P.M. Tavolaro (dif.) – Altimati c. Consiglio dei geometri di Taranto).

20. Ricorso – Mancato uso della carta bollata – Invio per la regolarizzazione all’Ufficio del Registro (prima dell’esame dell’eccezione di incompetenza) – Mancato pagamento tassa ricorso (mancanza della bolletta) – Irricevibilità assolutamente pregiudiziale, anteriore anche al rilievo del mancato uso carta bollata.

Il mancato uso della carta bollata genera l’obbligo – a carico delle persone indicate nell’articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 842 – di trasmettere gli atti al competente ufficio del registro, mentre il mancato pagamento della tassa di bollo e di quella di ricorso porta alla declaratoria di inammissibilità del gravame.

La Sezione ritiene di individuare nella declaratoria di inammissibilità la sanzione nella spesa applicabile.

Non sembra, infatti, potersi dubitare che il primo accertamento che il giudice dice deve compiere, ancor prima di esaminare il ricorso, sia proprio quello di vedere se sia stato soddisfatto l’obbligo del pagamento della tassa di ricorso il cui adempimento va provato con la esibizione della relativa ricevuta.

Sol dopo che una tale indagine abbia dato risultato positivo, il giudice potrà esaminare la regolarità del ricorso.

(Decisione n. 456 dell’11-4-1975 – Consiglio di Stato – V sezione – Presidente Di Pace – Estensore Squillante).

21. Collegio con numero dispari di iscritti – Determinazione della maggioranza.

Nei Collegi di numero dispari la maggioranza assoluta è costituita non già dalla metà più uno dei votanti bensì dal numero che, raddoppiato, dà la cifra immediatamente superiore al numero dei votanti, giacché anche quel numero supera, sia pure di una frazione, la metà del Collegio.

(Cons. Stato – Sez. V – 9-4-1954, n. 323, Labriola c. Romano Cons. Stato 1954, I, 396 – In Repertorio del Foro Italiano 1954 voce “Deliberazioni” al n. 6 col. 755).

22. Trasmissione ricorso tramite collegio.

Un ricorso inviato a mezzo posta semplice o raccomandata sulla cui busta è scritto: “Al Consiglio Nazionale tramite il Consiglio del Collegio” facendolo seguire all’indirizzo di quest’ultimo al quale viene recapitato non consente al Consiglio del Collegio di aprire il plico per prendere visione del suo contenuto.

Il Consiglio del Collegio è nel pieno diritto di non accettarlo per cui l’interessato rischia di incorrere nella decadenza del termine perentorio utile per proporre ricorso.

(Cons. Naz. Rag. Decisione n. 35 del 15-5/16-6-1958 su ricorso numero 35/1957).

23. Rigetto ricorso e sospensione termini.

Un ricorso respinto dal Collegio Nazionale con opera la sospensione dei termini e non consente all’interessato di presentare un nuovo gravame dinanzi allo stesso organo giudicante la cui delibera è un provvedimento definito che può essere impugnato solo ai sensi dell’art. 28 O.P. (1).

(Cons. Naz. Rag. Decisione n. 63 del 15/30-11-1963 su ricorso n. 3/1963).

(1) Per i Periti Industriali il provvedimento va impugnato ai sensi dell'art. 15 O.P.

24. Validità assemblea – Numero votanti.

La validità dell'assemblea in sede elettorale, diversamente da quanto è prescritto per quella in sede ordinaria, amministrativa, va accertata non già al momento della sua consultazione in seggio elettorale, bensì al momento della chiusura della votazione, in base al numero dei votanti: degli iscritti, cioè, durante le ore destinate alla votazione, hanno regolarmente esercitato il diritto di voto per mezzo della scheda di votazione.

Se così non fosse, se il "quorum" come sopra richiesto dovesse riferirsi al numero degli iscritti presenti all'apertura della votazione durante l'arco di tempo per questa assegnato, si preverrebbe all'assurdo di dover considerare valide le elezioni avvenute nel corso di un'assemblea che, iniziata con la presenza di un numero di iscritti ben maggiore del minimo richiesto per la sua validità, si sia in realtà conclusa con l'effettiva partecipazione alla votazione minore di quel minimo, per essersi parte degli iscritti allontanati poi dalla sala o per essersi astenuti o, comunque, estraniati dall'esercizio del proprio diritto di voto.

Il primo motivo del reclamo, pertanto, non merita di essere accolto.

Col secondo lamentano sostanzialmente i ricorrenti: la mancanza di apposite cabine e di divisorii nella sala onde rendere possibile al votante l'espressione del voto isolandosi: la diversità del materiale di scritturazione indifferentemente consentita per la votazione (matita, biro, penna stilografica), nonché, infine, la tollerata propaganda pur dentro la sala di votazione.

Al riguardo si osserva che nessuna disposizione prescrive, per la elezione del Consiglio professionale, l'impiego di apposite cabine o di divisorii nella sala, né l'uso esclusivo di un determinato mezzo di scritturazione né, infine, il divieto agli iscritti di scambiarsi delle idee sui candidati al Consiglio. Ed invero, quel che importa è principalmente, che l'iscritto, comunque appartandosi nella sala, possa egli liberamente effettuare la votazione. Sarà cura dell'iscritto medesimo l'evitare di incorrere nell'annullamento della propria scheda per aver fatto uso di un particolare mezzo di scritturazione, tale da far pensare siccome ad un segno di riconoscimento.

(Cons. Naz. Rag. Decisione n. 89 del 27-10/3-12-1966 su ricorso n. 2/1966).

25. Segretario assemblea

Nulla vieta che in funzione di Segretario dell'assemblea per l'elezione del Consiglio del Collegio possa essere assolta dal Presidente in caso di impedimento del Segretario del Consiglio non esistendo in merito alcuna precisa disposizione di legge.

(Cons. Naz. Rag. Decisione n. 99 dell'8-5/21-6-1968 su ricorso n. 5/1967).

26. Urna elettorale e segretezza del voto

Per urna deve intendersi qualsiasi contenitore che consenta la completa commissione e confusione delle schede onde non sia consentito mai l'individuazione del votante ai fini della segretezza del voto.

(Cons. Naz. Rag. Decisione n. 64 del 10-6/17-7-1954 su ricorso n. 1/1964).

27. Avviso di convocazione.



L'avviso di convocazione senza alcuna firma ma contenente per l'autenticità del documento il bollo tondo del Consiglio è sufficientemente valido per una regolare convocazione.

(Cons. Naz. Rag. Decisione n. 99 dell'8-5/21-6-1968 su ricorso n. 5/1967).

28. Reclamo – Termine per proporlo – Decadenza.

“Tale termine, ... è indubbiamente perentorio per sua natura e per necessità di un regolare funzionamento dell'organo direttivo del Consiglio ..., (omissis) ...

Che il reclamo sia stato spedito per posta entro detto termine è irrilevante, esso invece deve pervenire all'organo chiamato a giudicare nel termine stabilito dalla legge e non oltre. E perciò il reclamo di cui si tratta è irricevibile per decadenza di termine, il che trova conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale ha giudicato che i ricorsi gerarchici, salvo esplicita disposizione contraria, devono pervenire all'autorità alla quale sono diretti nel termine di legge; non è sufficiente, pertanto, dimostrare che entro detto termine essi sono stati spediti all'interessato – Sez. V, 68, 20-1-1950, n.361 in Rass. Cons. Stato; che è illegittima la decisione di accoglimento di un ricorso gerarchico pervenuto all'Autorità decidente oltre il termine di decadenza stabilito – Sez. V, 280, 18-5-1953, n.491.

Comunque anche trattandosi di ricorso amministrativo la data di ricezione è quella che decide sulla ammissibilità o meno del ricorso stesso”.

Cons. Naz. Rag. Decisione n. 37 del 19-5/16-6-1958 su ricorso n. 38-bis/1958, nonché decisione n. 38 stessa data su ricorso n. 37/1958).

29. Reclamo – Dimissioni nuovo consiglio.

Il reclamo non produce il suo effetto se il Consiglio neo eletto si dimette ed il Consiglio uscente procede a nuove selezioni. Il reclamo non può vincolare il nuovo Consiglio eletto a rimanere in carica e regolarmente funzionare fino a che non intervenga sullo stesso una decisione).

(Cons. Naz. Rag. Decisione n. 22 del 18-4/28-5-1955 su ricorso n. 25/1954)

30. Impugnazione voti – Irrilevante – Identicità risultati.

L'impugnazione non inficia le elezioni quando verte su un numero di voti o di schede in contestazione la cui validità o invalidità non serve a modificare il risultato raggiunto dalle elezioni stesse.

(Cons. Naz. Rag. Decisione n. 25 del 13-4/7-6-1955 su ricorso n. 24/1954).

31. Ricorrenti legittimati.

In materia di iscrizione solo l'interessato ed il P.M. possono proporre ricorso; nessun terzo è legittimato ad impugnare le iscrizioni effettuate dal Consiglio del Collegio.

(Cons. Naz. Rag. Decisione n. 64 del 10-6/17-7-1964 su ricorso n. 1/1964).

32. Dignità e decoro professionale – Azione legittima collegio.

La dignità ed il decoro professionale devono essere salvaguardati anche in ogni manifestazione estranea all'attività del professionista e quindi anche nella sua vita privata od

extra professionale. In tal caso l'azione del Collegio è facoltativa, ma indubbiamente legittima.
(*Cons. Naz. Rag. Decisione n. 93 del 6/12-10-1967 su ricorso n. 6/1967*).

33. Rinuncia al reclamo – Estinzione procedimento.

La dichiarazione espressa e incondizionata di rinuncia al reclamo proposta dal reclamante, quando non vi sono controparti interessate alla prosecuzione del procedimento, opera, senza bisogno di accettazione, l'estinzione del procedimento in corso poiché è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza che, qualora manchino negli ordinamenti e regolamenti, professionali specifiche disposizioni vadano applicate, per analogia, le norme del O.P.O.

(*Cons. Naz. Rag. Decisione n. 240 del 4-5/15-6-1972 su ricorso n. 17/1969*).

34. Procedimento disciplinare – Assistenza di un difensore – Inammissibile.

Né può ricorrersi all'applicazione analogica delle disposizioni sui difensori del C.P.P. (che peraltro prescrivono l'assistenza obbligatoria di un difensore richiamandosi alla somiglianza tra procedimento disciplinare e penale.

Invero, per quanto riguarda la questione dei difensori, nei due procedimenti la situazione è completamente diversa. Nel procedimento penale l'imputato (come del resto la parte nel processo civile) si trova dinanzi a esperti di diritto come giudici, per cui sarebbe fondamentalmente ingiusto se non potesse farsi assistere da un difensore, anch'egli esperto di diritto; nel procedimento disciplinare, invece, l'incolpato si trova dinanzi al Consiglio dell'Ordine, composto d'ingegneri come lui, tutti nello stesso modo tenuti a conoscere la normativa che regola la loro professione e la deontologia, per cui l'incolpato viene a trovarsi in una posizione di uguaglianza rispetto all'organo procedente ed è perfettamente in grado di svolgere le proprie difese senza l'assistenza di alcun esperto, che anzi determinerebbe una situazione d'inferiorità per l'organo procedente.

Circa il diritto di difesa in generale, va subito osservato che non può mai parlarsi di violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, che pacificamente riguarda soltanto i procedimenti giurisdizionali, e non quelli amministrativi, com'è il procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine. Di conseguenza risulta manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

E' vero invece che il diritto di difesa nel procedimento disciplinare si fonde sul principio generale desumibile anche dal cit. art. 24 Cost., ma non comprende il diritto al patrocinio di un difensore, bensì soltanto il diritto dell'incolpato di intervenire nel procedimento stesso per essere sentito personalmente e presentare eventualmente documenti, proprio come prescrive l'art. 41 Reg. Prof., così interpretato dalla Corte di Cassazione, Civ., con la sentenza 20-3-1971, n. 812, citata dal ricorrente.

Anche secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, non viola l'art. 24 Cost., in norma che non prevede l'intervento del difensore nel procedimento disciplinare e nessun'altra norma di legge, costituzionale ed ordinaria, e nessun principio ammettono la presenza di un difensore nel procedimento medesimo, nulla rilevando l'analogia che in certe fasi di tale procedimento sussiste col giudizio penale. (Cfr. V Sez. 2-3-1971 n. 1977).

(*Dec. n. 7/1977 Cons. Naz. Ingegneri del 14-2-1977 relativa al ricorso n. 3/1976*).

35. Cancellazione dall'Albo – Procuratore della Repubblica – Contraddittore necessario –

Integrazione contraddittorio – Inammissibilità – Ricorso.

Nel giudizio di cassazione su ricorso contro la decisione del Consiglio nazionale dei geometri in materia di cancellazione dall'albo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Collegio professionale locale è contraddittore necessario e non può essere sostituito in tale posizione dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica, nel termine assegnato al ricorrente dalla Corte suprema, determina l'inammissibilità del ricorso.

(Sentenza n. 164 del 31 ottobre 1967, depositata il 18 gennaio 1973, pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione riunita a Sezioni unite).

36. Professioni – Onorari – Procedimento di liquidazione – Ingiunzione – Opposizione – Credito riguardante onorari per prestazioni professionali – Onere della prova a carico del professionista – Contenuto – Valore della parcella – Professioni – Periti industriali – Competenza professionale – Progettazione di edifici di modeste proporzioni e senza particolari esigenze tecniche – Giudizio sulle caratteristiche dell'edificio progettato – Competenza del giudice di merito.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali, incombe pur sempre al professionista l'onere di provare, oltre al conferimento dell'incarico, l'effettività delle prestazioni indicate nella parcella: invero, il parere, espresso sulla parcella stessa dal competente organo professionale, costituisce un mero controllo sulla corrispondenza delle voci elencate a quelle previste nella tariffa.

Ai fini della determinazione della competenza professionale dei periti industriali, il giudizio se l'opera rientri o non entro i limiti della costruzione di edifici di modeste proporzioni e senza particolari esigenze tecniche (che l'art. 19 L. 12 marzo 1957 n. 146, consente di progettare a tale categoria di professionisti), concretandosi in un apprezzamento di fatto, è demandato esclusivamente al giudice di merito.

(326 del 3 febbraio 1969 – Sez. I – Pres. Favara Rel. Pascasio P.M. Oedda – Cantatore c. Comune di Castelsaraceno).

37. Professioni – Obbligazione del professionista – Natura – Di mezzi e non di risultato – Effetti – Fattispecie.

Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultati, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo; l'inadempimento di tali obbligazioni è, quindi, costituito dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, e non dal mancato raggiungimento di risultati utili. (Nella specie, un cliente assumeva di nulla dovere ad un avvocato, da lui incaricato di un affare stragiudiziale, per mancato conseguimento del risultato sperato).

(Cass. Civ. III sez. sent. N. 2429 del 22-7-1971).

38. Professioni – Albo professionale – Iscrizione – Domanda – Accoglimento – Rigetto – Atto amministrativo – Revocabilità – Azione giudiziaria – Giudizio di merito – Onere della prova – Situazione sul diritto all'iscrizione – Nuova domanda – Solo per fatti sopravvenuti –

Giudicato – Presupposti e limiti – Per insufficienza di prova – Sussiste – Sentenza allo stato degli atti – Esclusione – Riproposizione della domanda – Preclusione.

Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine professionale che accoglie o rigetta la domanda di iscrizione nell'albo professionale è un atto amministrativo, soggetto alla revoca o all'annullamento da parte dell'organo che lo ha ammesso: la revocabilità o l'annullabilità, però, vengono meno quando contro l'atto di iscrizione o di rigetto dell'istanza di iscrizione sia stata esercitata l'impugnazione prevista dalla legge perché con tale impugnazione l'interessato fa valere, nei confronti dell'Ordine. Il solo diritto soggettivo all'iscrizione davanti ad un organo giurisdizionale, cui è devoluta in competenza a conoscere della sussistenza, o meno de diritto vantato e viene a porsi, a carico delle parti, l'onere di fornire, a sostegno delle rispettive pretese, la prova della sussistenza o meno della situazione su cui tali pretese si fondano, di guisa che l'organo giurisdizionale, che conosce dell'impugnazione, pronuncia sulla base di tali prove intorno all'esistenza o meno del diritto all'iscrizione, alla data dell'impugnazione: col passaggio in giudicato della detta pronuncia viene, quindi, ad essere fissata, definitivamente, la sussistenza o meno del diritto all'iscrizione, con riferimento alla data della domanda, e resta preclusa la proposizione di una nuova domanda fondata su fatti antecedenti alla domanda precedente, mentre soltanto l'allegazione di una situazione sopravvenuta alla pronuncia sulla prima domanda, e non anche l'offerta di nuove prove sui fatti posti a fondamento della domanda precedente, può abilitare alla proposizione di altra domanda, che viene a porsi non come rinnovazione della precedente, ma come domanda del tutto nuova.

Nel vigente ordinamento processuale non sono ammissibili pronunce allo stato degli atti: conseguentemente, l'accertamento, positivo o negativo, di un diritto, con sentenza, anche se dipendente da una situazione di prova mancante e insufficiente, costituisce una pronuncia di merito, che, una volta passata in cosa giudicata, preclude la riproposizione della domanda.

(Cass. Civ. Sez. I sent. n. 698 dell'11-3-1972).

39. Collegi – Enti diritto pubblico.

I collegi professionali, nei limiti della materia ad essi attribuita, perseguono interessi generali, intesi a regolare lo svolgimento delle diverse professioni, presentando, sotto tale riguardo, le caratteristiche degli enti di diritto pubblico.

(Rep. Foro Ita. 1962 col. 2311 mass. 21).

40. Personalità giuridica.

Nel nostro ordinamento, gli Ordini e i Collegi professionali hanno la veste di persone giuridiche pubbliche, a base corporativa, dotate di poteri di autonomia e di autarchia, come risulta chiaramente dalla legislazione in materia.

(Omissis)

Gli Ordini ed i Collegi professionali sono enti pubblici locali: né esiste, di regola, un Ordine o Collegio nazionale in cui è organizzata la relativa categoria professionale, salvo che per gli attuali. E', peraltro, previsto che gli Ordini o Collegi possono confederarsi, costituendo organi comuni (Commissioni centrali o nazionali, la cui denominazione è stata modificata in quella di Consigli nazionali dal D.L.P. 21 giugno 1946, n. 6) o anche un ente federale, con personalità giuridica, come per gli esercenti le professioni sanitarie.

Anche il Consiglio nazionale dei geometri, costituito dai rappresentanti dei Collegi locali, nessuno in veste di organo comune di tutti i Collegi della categoria, nell'esercizio delle sue attribuzioni sia amministrative che giurisdizionali.

(Estratto della Decisione n. 1114 del 21-3/27-8-1966 Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sez. V).

41. Modesta costruzione civile.

PROFESSIONISTI INTELLETTUALI – Non iscrizione nell'albo – Diritto a compenso – Insussistenza – Fattispecie (Cod. civ. 1418, 2231).

PROFESSIONI INTELLETTUALI – Geometri – Competenza professionale – Modesta costruzione civile – Accertamento incensurabile del giudice di merito. (R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 10).

La non iscrizione del libero professionista all'albo di categoria determina la nullità assoluta del rapporto tra il professionista medesimo e il proprio cliente, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. e, attesa tale nullità, il contratto non genera alcun effetto ed il cliente può negare il compenso.

Lo stesso principio vale anche nell'ipotesi in cui il professionista, pur regolarmente iscritto nell'albo della propria categoria, espliciti tuttavia la sua attività in settori estranei per i quali esistano altre categorie di professionisti ed altro albo.

Ai fini della determinazione della competenza professionale dei geometri, il giudizio se l'opera rientri o no entro i limiti della "modesta costruzione civile" (che l'art. 16 lett. M del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 consente di progettare a tale categoria di professionisti), concretandosi in un apprezzamento di fatto, è demandato esclusivamente al giudice di merito.

(Foro Italiano 1959 – I, 921).

42. Modeste costruzioni civili.

1) Passando, quindi, all'esame del merito, il primo motivo si palesa infondato. Il Comune di Roma, nel respingere il progetto, perché firmato da un geometra, non si è semplicemente riferito alla circostanza che il medesimo superava il limite di mc. 1500, posto dalle circolari ministeriali e dall'asserito accordo intersindacale del 1938 alla competenza professionale della categoria, ma, con autonoma determinazione, ha fatto proprio il detto criterio-limite, proclamandosi nel senso suindicato.

La legittimità del criterio medesimo (secondo motivo) non può essere però fondata sull'accordo, che sarebbe stato concluso il 19 maggio 1938, tra il Sindacato dei geometri e altri Sindacati di professionisti.

Senza che occorra approfondire la questione se la delimitazione delle rispettive competenze tra le varie categorie di liberi professionisti potesse, nel soppresso ordinamento corporativo, formare oggetto di accordi economici collettivi, rappresentate da associazioni sindacali, dopo la sottoscrizione de rappresentanti delle associazioni stesse, potevano assumere il valore di fonte di produzione giuridica, solo se approvati e pubblicati nei modi di legge. In particolare, mentre l'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, prescriveva che tali accordi acquistavano l'efficacia di norma giuridica con la ratifica del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, restando la loro esecutività subordinata alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale delle Corporazioni, con gli artt. 9 e 11 della successiva legge 8 febbraio 1934, n. 163,

veniva stabilito con gli accordi stessi, dopo il parere della competente Corporazione, fossero sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e venissero pubblicati con decreto del Capo del Governo, da inserire nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno.

Ora, dalle ricerche eseguite al fine di accertare l'esistenza dei requisiti di validità e di efficacia del citato accordo 19 maggio 1938, non risulta che il medesimo sia stato sottoscritto dalle parti e, poi, approvato e pubblicato nei modi di legge.

Considerato che nessun elemento circa la competenza professionale è dato da desumere neppure dalle invocate circolari del Ministero dei Lavori Pubblici e dalla nota 17 febbraio 1959 del Ministero di Grazia e Giustizia, in quanto le medesime esprimono soltanto l'opinione delle rispettive Amministrazioni sui criteri interpretativi di una norma, senza l'efficacia vincolante nei confronti degli organi del Comune e senza alcun effetto giuridico nei confronti dei terzi, si osserva che la compatibilità del progetto presentato dal Montanari con la competenza professionale della categoria va valutata soltanto alla stregua dell'art. 16 lett. m) del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

Questo recita testualmente: "l'oggetto e i limiti dell'esercizio della professione di geometra sono regolati come segue: ...progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

La norma non pone un canone preciso ma indica soltanto un criterio orientativo, la "modestia" delle costruzioni, in base al quale deve determinarsi, in concreto, se un progetto possa ritenersi o meno compreso nella competenza professionale dei geometri.

Pertanto, non può essere adottato un criterio rigido di valutazione meramente "quantitativo". A parte la considerazione che di esso non è traccia nella disposizione dei piani né accenna ad un "determinato" volume o numero di piani, va rilevato che la complessità di un progetto deriva non tanto dal fatto che la costruzione raggiunga una certa altezza o un certo volume, quanto dalle modalità costruttive e, soprattutto dalla strutturazione dell'edificio.

Neppure può valere un criterio di ordine esclusivamente "economico", poiché esso, applicato da solo, porterebbe alla conseguenza di attribuire assorbente considerazione al costo dell'opera; elemento, questo, che ben può derivare da fattori estranei alla risoluzione di problemi tecnici costruttivi e, quindi, alla questione della competenza professionale dei geometri.

Decisivo è, invece, il criterio di valutazione tecnico-qualitativa, come si desume, del resto, dallo stesso citato art. 16 del R.D. n. 274 del 1939, il quale, al fine di escludere la competenza professionale della detta categoria, pone l'accento sul fatto che si tratta di attività che richiedono (lettere a e g) "speciali cognizioni scientifiche e tecniche" o (lett. q) "che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici". Va, cioè, accertato se la progettazione di una determinata opera rientri o meno nelle cognizioni dei geometri, tenendo conto della preparazione professionale della categoria in relazione agli studi compiuti; gli elementi "quantitativi" ed "economico" possono essere considerati, non singolarmente, ma nel complesso, soltanto quali indici sintomatici per giudicare. In concreto, l'entità dei problemi che si presentano al progettista e, quindi, per valutare la rispondenza o meno del progetto alla competenza del geometra.

Le susposte considerazioni, da una parte, dimostrano che il concetto di "modeste costruzioni civili" si evolve necessariamente secondo il progresso delle conoscenze tecniche e della cultura della categoria professionale suindicata; dall'altra, confermiamo che l'accertamento della "modestia" dell'opera va condotto volta per volta dall'autorità competente.

Il provvedimento del Comune non si sottrae, pertanto, alle censure dedotte con il secondo motivo. E' mancato lo specifico concreto accertamento della rispondenza o meno della costruzione

alla competenza tecnico-professionale della detta categoria avendo l'autorità comunale adottato un rigido criterio "quantitativo" di valutazione, in base al quale ha apoditticamente qualificato "modeste costruzioni civili" quelle "che abbiano una cubatura non superiore ai 1500 mc. in due piani, compreso il piano terreno più il seminterrato fino alla linea di gronda".

(Estratto dalla Decisione n.1114 del 21-3/27-8-1966 Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sez. V – Montanari – Ministero L.L.P.P. e altri).

43. Personalità giuridica dei collegi professionali.

I collegi professionali, nei limiti della materia ad essi attribuita, perseguono interessi generali, intesi a regolare lo svolgimento delle diverse professioni, presentando, sotto tale riguardo, le caratteristiche degli enti di diritto pubblico.

(Rep. Foro Ital. 1962 col. 2311 mass. 21).

44. Criteri di applicazione della tariffa.

Sui criteri da seguire in caso di successione di tariffe professionali per stabilire in base a quale di esse debba essere liquidato il compenso spettante al professionista, occorre tener conto della natura dell'attività professionale in quanto prestata.

Se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività abbia avuto inizio quando era in vigore altra tariffa; se invece l'attività professionale, per il suo carattere autonomo, deve ritenersi completa al tempo in cui vigeva la tariffa anteriore, è con riferimento a questa che deve liquidarsi il compenso, senza che abbia influenza l'entrata in vigore di altra tariffa.

(Sent. 12-1-1957 n. 50 Foro It. Rep. 1957, voce Professioni Intellettuali n. 24, 25).

45. Periti edili – Competenza professionale – Costruzione di fognature urbane – Determinazione della misura del compenso.

L'articolo 19 della Legge 12 marzo 1957, n. 146, prevede espressamente la costruzione di edifici senza particolari esigenze tecniche, il restauro, la trasformazione, le aggiunte e le sopraelevazioni di fabbricati (classe I, lett. A e D) nonché la costruzione di fognature urbane (classe VII).

L'art. 10, 5° comma, della Legge 3 agosto 1949, n.589 statuisce poi che qualora (come nel caso è avvenuto) gli enti locali facciano ricorso, per la esecuzione di opere di loro interesse, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, si applicano per la liquidazione delle relative competenze, salvo patti più favorevoli degli enti, le tariffe: nazionali degli ingegneri, architetti e geometri ridotte del venti per cento.

L'oggetto ed i limiti delle prestazioni dei periti edili sono dunque determinati dalla norma del citato art. 19, Legge n. 140 del 1957, in modo completo, mentre nei soli casi in cui si tratti di prestazioni relative ad opere che riguardano enti locali, il quinto comma dell'art. 16, Legge n. 589 del 1949, rinvia alla tariffa dei geometri la sola determinazione della misura del compenso (1).

Quanto alla competenza professionale dei periti edili non può dubitarsi che le fognature possano formare oggetto dell'attività dei periti edili stessi, rientrando esso nell'espressa previsione dell'art. 19, classe VII della citata legge n. 140 del 1957.

(Corte di Cassazione – sez. I – sent. n. 326, 3 febbraio 1969).

46. Modeste costruzioni civili – Opere in conglomerato cementizio semplice e armato.

Il conflitto sulla delimitazione delle rispettive competenze che vede schierati da una parte in-

(1) Il riferimento alla tariffa dei geometri è giustificato dalla circostanza che i fatti per i quali i soggetti interessati erano in lite davanti al giudice, erano avvenuti prima dell'entrata in vigore della L.12-10-1966 n. 665 che include tra le categorie professionali di cui all'art. 16 della L. 18-1947 n. 587. I periti industriali.

gegneri e architetti e, dall'altra, geometri e periti edili, si trascina oramai da molti lustri e non potrà aver termine fin quando il legislatore non riterrà di dirimerlo con norme ben precise aventi forza di legge.

Intanto, a causa di tale deprecabile inerzia legislativa, è ancora una volta il magistrato chiamato ad emettere un giudizio che, per sua natura costituzionalmente, deve essere limitato al caso concreto e lascia quindi insoluto un problema che interessa una vasta categoria di cittadini ed è fonte di turbamento per moltissimi professionisti i quali, anche in piena buona fede, possono trovarsi sul banco degli imputati chiamati a rispondere di un grave reato.

Nella fattispecie in esame ritiene il giudicante che, a seguito delle risultanze dibattimentali, debba essere senz'altro esclusa la responsabilità penale dell'imputato.

Per stabilire la liceità del fatto addebitato all'imputato occorre anzitutto richiamarsi al R.D. 11/2/1929 n. 275 con il quale venne regolata la professione di perito industriale.

All'art. 16 lett. b) di tale decreto è detto che possono essere adempiute dai periti edili "anche la progettazione o direzione di modeste costruzioni civili" in analogia a quanto disposto dal regolamento per l'esercizio della professione di geometra il quale, all'art. 16 lettera M consente, parimenti, il progetto, la direzione e vigilanza di "modeste costruzioni civili".

E' lecito pensare che, entrato in vigore il suddetto regolamento, gli unici motivi di contrasto con ingegneri e architetti potevano sorgere circa la estensione che doveva essere data al concetto di "modesta costruzione civile", ma, dieci anni dopo, veniva emanato il R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 relativo alle norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice (armato il cui articolo 1 recita testualmente: "ogni opera in conglomerato cementizio semplice o armato la cui stabilità possa comunque interessare la incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto").

Non v'è dubbio che, interpretando alla lettera l'articolo suddetto, si deve pervenire alla conclusione che nessuna opera, non solo in cemento armato, ma neppure in conglomerato in cementizio semplice, può essere progettato da geometri o periti edili e ciò anche se si tratti di costruzione modesta o modestissima poiché non esiste opera la cui stabilità non interessi "comunque" la incolumità delle persone.

Necessaria conseguenza della succitata disposizione avrebbe pertanto dovuto essere la cessazione di ogni attività di progettazione, anche limitatissima, da parte di geometri e periti edili ma a tanto non si giunse sia per l'intervento di circolari ministeriali, sia a seguito di pronunce della magistratura sia perché gli stessi Ordini professionali degli ingegneri e architetti mostrarono di essere consapevoli della assurdità di una interpretazione tanto restrittiva che inibiva a geometri e periti edili di svolgere un'attività sino ad allora esercitata proprio quando la conquista della tecnica la rendevano più facile ed accessibile attraverso manuali e pubblicazioni di ditte specializzate le quali fornivano addirittura elementi in cemento armato predisposti con i relativi calcoli.

Già in data 8-5-1941 il ministro dei lavori pubblici con circolare n. 2048, sulla base di un contestato accordo sindacale, escludeva dalla competenza dei geometri e periti edili la

costruzione “con ossatura in cemento armato” facendo salva la eccezionale utilizzazione di sbalzi normali per balconi, pilastri per strutture semplici, architravi fino al massimo di m. 3,50, solai sollecitati da normali sovraccarichi con luce non superiore a m. 4,50, ed indicava anche in mc. 1500 il limite massimo entro cui doveva ritenersi compresa una costruzione “modesta” a norma del regolamento sulla professione del geometra e quindi del perito edile stante la idoneità della dizione usata nei due distinti decreti.

La successiva circolare n. 3355 del 18-12-1951, dello stesso ministero, richiamava invece alla scrupolosa osservanza dell’art. 1 del R.D. 16-11-1939 n. 2229 ma veniva seguita dalla circolare n. 1003 del 3-5-1955 con la quale si ribadiva la esclusione della competenza dei geometri e dei periti edili dalle costruzioni con “ossatura in cemento armato” e si consentiva loro nuovamente di utilizzare gli elementi costruttivi in cemento armato, di cui alla circolare 6-5-1941, sopra indicati. Ed ancora in tal senso si pronunciava il ministero di grazia e giustizia in data 17-2-1959. Le suddette circolari più importanti non sono state citate per trarne fondamento nella pronuncia della presente sentenza, essendo esse prive di qualsiasi valore giuridico ed avendo, se mai, portato maggior confusione in una questione che avrebbe potuto essere immediatamente risolta con un provvedimento legislativo. Se ne è fatto cenno per porre in luce come nessuno, né organi ministeriali, né ordini professionali, abbia mai ritenuto di poter interpretare l’art. 1 del R.D. 16-11-1939 n. 2229 nel senso restrittivo di cui si è detto in principio, che avrebbe comportato la esclusione di qualsiasi attività di progettazione, come invece si sia discusso soltanto sui limiti entro i quali doveva essere contenuta la competenza di geometri e periti edili.

Né, ovviamente, potevano essere di contrario avviso i giudici chiamati di tanto in tanto ad esaminare l’annosa questione. Ed invero la giurisprudenza si orientò subito nel senso che non ogni costruzione in cemento armato era inibita ai geometri e periti edili ma solo quella in cui l’impiego di tale conglomerato cementizio poteva influire sulla stabilità della intera costruzione come pilastri, muri portanti etc. per cui si doveva ritenere consentito ai professionisti suddetti la progettazione di opere in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e non riguardino l’ossatura dell’edificio.

In sostanza la giurisprudenza (e in dottrina) ha ritenuto sempre valido l’art. 16 lett. b) del R.D. 11-2-1939 n. 276, né sembra allo scrivente che si potesse pervenire a diversa conclusione in quanto, è bene ripeterlo, l’art. 1 del R.D. 16-11-1939 n. 2229 non parla di cemento armato soltanto ma anche di conglomerato cementizio “semplice” ed una diversa interpretazione comporterebbe il divieto di progettare anche la più modesta delle costruzioni ed avrebbe come pratica conseguenza l’abolizione o quasi delle professioni suddette.

Le pronunce della Magistratura, riferendosi a singoli casi, non potevano risolvere il problema che è stato invece risolto, ad avviso dello scrivente, dalla legge 12-3-1957 n. 146. In tale legge, regolatrice della tariffa professionale dei periti industriali, all’articolo 19 lett. b) si fa espresso riferimento a “gettate di conglomerato a terra” quello stesso diritto che era già stato riconosciuto dalla Giurisprudenza e dalle circolari di cui sopra si è detto.

A conclusione di quanto esposto ritiene pertanto questo giudice che ai periti edili (ed ai geometri) non è inibita tutta la progettazione di tutte le opere che importino l’impiego di cemento armato ma solo di quelle in cui l’impiego di cemento armato può incidere sulla stabilità della costruzione che riguardino cioè l’intera “ossatura” di essa e non singoli

elementi.

Nel caso in esame è pacifico che l'imputato si limitò a progettare e dirigere i lavori di ampliamento di un fabbricato preesistente, avente struttura portante in mattoni, con solai di luce inferiore al m. 4,50 in conglomerato cementizio armato. Si tratta quindi di elementi che non condizionano la stabilità dell'edificio e la cui messa in opera non richiede la soluzione di complessi problemi di calcolo e di esecuzione ma nozioni tecniche alla portata di periti edili e geometri.

(Pretura di Biella sentenza penale n. 525/68 del 18 ottobre 1968, Reg. Gen. n. 1706/67).

47. Progettazione fabbricato di uso industriale – Superamento limite tariffario dei trenta milioni – Esorbitanza degli onorari in relazione al progetto e in applicazione delle tariffe.

(Omissis)

Col primo motivo l'opponente si richiamava al R.D. 11-2-1929 n. 275 sulla regolamentazione della professione di perito industriale, il quale all'art. 16 stabilisce che ai periti industriali edili è consentito solo "la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili", per dedurre che al perito industriale era inibita la progettazione dell'edificio industriale cui in concreto.

L'assunto non ha alcun fondamento. Si dimentica infatti che la L. 13-3-1957 n. 146 nell'approvare una serie di opere per le quali essi possono fornire le loro prestazioni, e fra questi sono compresi gli "edifici industriali di importanza costruttiva corrente": articolo 19 classe I, lett. B. Ciò sta chiaramente a dimostrare che il legislatore, disciplinando per il fine specifico della determinazione dei compensi l'attività propria di una categoria professionale, ha meglio individuato ampliandolo rispetto alla situazione preesistente, l'ambito di codeste attività.

Sicché l'invocato art. 16 del decreto n. 375 del 1929, il quale, oltre tutto al suo I comma conteneva anche un principio di carattere generale, per cui ai periti industriali, era dato svolgere le attribuzioni proprie di ciascuna specialità, deve intendersi senza dubbio modificato.

Una riprova di tutto ciò si trae con un raffronto con la professione di geometra, là dove la L. 2-3-1949 n. 144 d'approvazione della tariffa si richiama espressamente (art. 1) alle operazioni attribuite ai geometri nel R.D. 11 febbraio 1929 n. 374, mentre un simile collegamento non esiste nella L. 148 del 1957 sopra citata.

Anche il secondo motivo in cui si eccepisce il superamento del limite di trenta milioni che si dice posto per le progettazioni dei periti industriali, è d'avviso del Tribunale del tutto inesistente.

(Omissis)

Inoltre è da tener presente che la tariffa approvata con la L. n. 140 del 1957 non fissa alcuna limitazione in valore delle opere eseguite dai periti industriali, ma solo in alcune delle sue tabelle (A, C, D, ma non E) riferisce le percentuali di compenso ad importi di onere non superiore a lire 30 milioni.

Il che può essere interpretato o che l'ultima cifra percentuale si applica anche agli importi superiori, o che, pur potendo l'opera in se andare oltre i trenta milioni, il perito non può essere retribuito che in rapporto a siffatta somma o inferiore.

E siccome la natura presentata dal perito industriale è contenuta in questi confini, non si vede quale violazione di legge vi sia stata.

Infine il terzo ed ultimo motivo dell'opposizione concernente la congruità dell'ammontare riconosciuto, è del pari degli altri da disattendere posto che alcune voci si riferiscono a spese ed a onorari a vacanza per compiti diversi il lavoro di progettazione espletato dal perito industriale ha riscontro nelle disposizioni dei testi assunti, nelle planimetrie presentate e nel parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia del Comune (la necessità della firma dei progetti ad opera di un ingegnere od architetto ha rilevanza ai soli fini amministrativi ma non incide sui rapporti tra professionista e cliente). Il compenso a percentuale attribuito col decreto ingiuntivo in conformità del parere del Consiglio dell'ordine scaturisce dalla applicazione delle aliquote previste dalla tabella B per incarichi non condotti a termine con la maggioranza del 25 per cento a mente dell'art. 22. Le funzioni parziali alle quali il corrispettivo ha riguardo, sono: progetto di massima, preventivo sommario, progetto definitivo, preventivo particolareggiato di appalto su di essa l'opponente non ha mosso rilievi. Ne segue che, sulla base delle considerazioni che precedono, l'opposizione nel suo complesso deve essere respinta. Il cliente soccombente, è tenuto alle spese di causa. Non ricorrono le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione.

(Sentenza Tribunale di Firenze I Sez. civile n. 195 del 15-11-1965 nella causa n. 3924163 Rev. Gen.)

48. Esercizio abusivo della professione per progettazione villini di cubatura (3.000 mc.) superiore a quella prevista dalle leggi professionali.

(Omissis)

Si addebita all'imputato di aver esercitato abusivamente la professione di ingegnere varcando i limiti delle facoltà che a lui competono nella qualità di geometra, per aver progettato due villini di circa mc. 3.000, superiori cioè al massimo di cubatura concesso alla categoria dei geometri.

Ai fini della decisione, per altro, appare indispensabile individuare preliminarmente i confini delle rispettive sfere di attribuzioni professionali tra i geometri e gli ingegneri in ordine alle costruzioni di uso civile.

Le norme fondamentali che regolano questa materia e che devono intendersi come integrativi della norma penale, sono le disposizioni di cui all'art. 10 del Regolamento approvato con R.D. 11-2-1929 n. 274 e all'art. 1 R.D. 16-11-1939 n. 2229. L'art. 16 del R.D. 11-2-1929 n. 274 consente ai geometri la progettazione, direzione e sorveglianza di costruzioni rurali, di edifici di industrie agricole di limitata importanza e di struttura ordinaria ed in particolare, la progettazione, direzione e vigilanza di "modeste costruzioni civili".

A sua volta l'art. 1 del R.D. 16-11-1939 n. 2229 stabilisce che ad ogni opera di conglomerato cementizio semplice ed armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto iscritto nell'Albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Orbene, nell'accusa mossa dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri, come si rileva dalla nota del 20-4-1963 con cui l'operato del geometra venne segnalato a questo Ufficio, si deduce che secondo il detto Ordine, l'individuazione delle caratteristiche della "modesta costruzione civile" dovrebbe affidarsi ad un criterio esclusivamente quantitativo, nel senso cioè che le costruzioni civili eccedenti in misura di mc. 1.500 ed i due piani di altezza, sarebbero riservati alla competenza professionale degli ingegneri. Questo criterio distintivo non merita però accoglimento.

Devesi, innanzitutto precisare che l'Ordine degli ingegneri affida l'efficacia del criterio distintivo ora accennato, ad un accordo che sarebbe stato raggiunto tra la categoria interessata il 18-5-1938, senza tuttavia offrire alcuna prova concreta sia dell'esistenza di tale accordo sia della sua attualità giuridica. Come risulta invero, dalla raccolta dei documenti prodotti dalla difesa dell'imputato nel volume pubblicato a cura del Collegio Provinciale dei Geometri di Roma, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, non è stato dato di reperire né il testo originale dell'accordo 18-5-1938 indicato dall'Ordine degli ingegneri né il Bollettino Ufficiale o Gazzetta Ufficiale dell'allora Ministero delle Corporazioni in cui l'accordo avrebbe dovuto essere pubblicato per divenire operante come verità giuridica.

E' doveroso, comunque, aggiungere che, anche indipendentemente da queste considerazioni dalle quali si deduce l'inesistenza di un limite numerico alle attribuzioni delle due categorie, l'accusa mossa dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri dovrebbe essere respinta. Infatti, tenuto conto dei progressi della tecnica costruttiva, non vi è dubbio che per una retta interpretazione della legge al fine di stabilire i limiti della competenza professionale dei geometri e degli ingegneri, si debba tener presente un criterio di distinzione qualitativo e non quantitativo. Sarebbe, invero, snaturata la funzione del giudice se si dovesse fermare l'interpretazione della legge allo stato della tecnica costruttiva dell'epoca nella quale la legge stessa fu promulgata e si dovesse ignorare il costante progresso della tecnica edilizia che ha via via imposto la divulgazione di particolari cognizioni scientifiche, che fino a qualche decennio fa erano patrimonio riservato ed esclusivo di pochi professionisti ed ha consentito anche a categorie professionali di diverso livello una costante evoluzione di miglioramento nella preparazione tecnica e scientifica anche, per stabilire che cosa oggi debba intendersi per modesta costruzione civile secondo un giusto criterio di metodologia interpretativa si deve tener conto non tanto di elementi quantitativi (cubatura delle costruzioni, numero dei piani, ecc.) quanto di elementi qualitativi (soluzioni di particolari problemi tecnici, calcoli complessi propri della scienza delle costruzioni, ecc.) poiché non è dubbio che per l'evoluzione dell'industria edilizia, edifici e costruzioni che in passato potevano ritenersi di rilevante importanza e di carattere non modesto, oggi sono invece da ritenere di limitata e modesta entità e tali che possano rientrare nella competenza professionale del geometra (C. App. Napoli 21-1-1953 in Giust. It. 1963 n. 634). Conferma l'esattezza di questo risultato interpretativo anche l'esame della norma relativa ai limiti posti ai geometri per le progettazioni in cemento. La Corte Suprema, infatti, in una autorevole decisione (Cass. Civ. 25-6-1959 n. 1686) ha puntualizzato che l'art. 1 del R.D. 16-11-1939 n. 2229 vieta ai geometri la progettazione non di tutte le opere che importino l'impiego di conglomerato cementizio, ma solo di quelle in cui l'impiego di tali materiali può incidere sulla stabilità delle costruzioni ed interessare l'incolumità pubblica. La Suprema Corte ha adottato questo elastico criterio interpretativo non soltanto in funzione del letterale tenore della norma in cui è fatto esplicito riferimento alla stabilità dell'edificio o alla incolumità delle persone, ma altresì con riferimento ai precedenti legislativi della legge del 1939 (relazione parlamentare al decreto legge 7-6-1928 n. 1431 atti del Senato n. 2047) dai quali è dato rilevare che "le prescrizioni sulla redazione dei progetti e direzione dei lavori sono applicabili solo a quelle opere in cemento armato che per la loro importanza, funzione e destinazione, interessino l'incolumità pubblica e come tali importano speciali garanzie di sicurezza all'infuori dell'interesse del committente".

Dunque, anche in ordine alla norma sulle opere in cemento non è dubbio che ci si debba affidare ad un criterio qualitativo. Se la nozione di pubblica incolumità fosse presa in senso assoluto tale espressione risulterebbe nel testo della legge come un'aggiunta superflua e pleonastica, in quanto la

più modesta costruzione edilizia può interessare la incolumità delle persone. La norma, invece, deve essere interpretata in senso evolutivo, tenendo conto delle maggiori e migliori cognizioni tecniche progressivamente acquisite dalla categoria dei geometri, oltre che dalle innovazioni dell'industria edilizia, per cui si è generalizzata la produzione e la vendita di elementi costruttivi, particolarmente in struttura cementizia (solai, pilastri, ecc.) da parte di ditte specializzate già predisposti e corredati dai relativi calcoli, che possono essere facilmente utilizzati anche dai geometri. Ne risulta che debbano ritenersi inibite ai geometri non tutte le opere che importano l'impiego del cemento armato, ma solo quelle che possono incidere sulla stabilità della costruzione, che richiedono, inoltre, particolari operazioni di calcolo e che, conseguentemente, possono implicare un pericolo per l'incolumità delle persone.

Tutto ciò rafforza il convincimento che le due norme inizialmente citate debbono essere interpretate alla luce di criteri qualitativi e non quantitativi. Onde, anche a prescindere dal rilievo che ambedue i progetti presentati dal geometra recano la firma di professionisti ingegneri per i calcoli di cemento armato, deve ritenersi che le costruzioni progettate dall'imputato, ognuna per circa mc. 3.000, rientrino nei limiti delle modeste costruzioni civili, in quanto trattasi di costruzioni a carattere popolare con semplicità tipologica del progetto o di composizione ambientale.

Ne consegue che l'imputato non può essere ritenuto responsabile di aver esercitato abusivamente la professione di ingegnere, per aver esorbitato dai limiti della propria competenza professionale, e deve, pertanto, essere prosciolto dal reato ascrittogli in rubrica per non aver commesso il fatto.

(Sentenza Pretura di Roma II Sez. penale – udienza 18 dicembre 1965 – depositata il 23-12-1965 nella causa n. 27221/63 Reg. Gen. e n. 13284 Reg. Inserz. Sent.)

49. Prevenzioni infortuni – Obbligo di usare parapetti normali con fermapiede nelle scale in costruzione – Sussiste anche nel caso di lavoro svolto a pianterreno (Art. 69 d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164).

L'art. 69 del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 prescrive che, lungo la rampa e i pianerottoli delle scale fisse in costruzione devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiedi, fissate rigidamente a strutture resistenti fino alla posa in opera delle ringhiere; ai fini della sussistenza della relativa contravvenzione non ha alcun rilievo il fatto che il lavoro si svolga a pianterreno.

(Cass. Sent. n. 535 – Sez. 6° Penale – 30 marzo 3 giugno 1968)

50. Prevenzioni infortuni – Obbligo per l'imprenditore di adottare le misure prescritte e di vigilare sull'effettivo impiego – Nomina di un dirigente tecnicamente capace – Esclude la responsabilità dell'imprenditore – Delega ad un preposto dei suddetti obblighi – Inammissibilità (Art. 4, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 3 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164)

In virtù della disposizione dell'art. 3 del D.P.R. n. 164 del 1956 (che stabilisce i destinatari dei precetti in materia richiamando invece gli artt. 4 e segg. Del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547), gli imprenditori hanno l'obbligo di attuare le misure di sicurezza prescritte ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e di curare la loro effettiva osservanza.

La responsabilità penale dell'imprenditore, per il mancato apprestamento ad uso delle misure di protezione, resta conclusa solo quando egli abbia affidato ad altra persona capace tecnicamente i compiti di direzione e vigilanza. L'adempimento degli obblighi dell'imprenditore non è assolto con la designazione di un semplice capo cantiere il quale non

può sostituire l'imprenditore o il dirigente in quei compiti che sono a costoro demandati.

(Cass. Sen. n. 6 – Sez. 6° Penale – 11 gennaio 22 marzo 1968).

51. Prevenzioni infortuni – Procedibilità dell'azione penale – Non è subordinata alla mancata esecuzione delle opere prescritte dall'Ispettorato del Lavoro (D.P.R. 7 gennaio, n. 164)

La legge dà facoltà all'ispettore del lavoro di prescrivere le opere occorrenti per prevenire gli infortuni sul lavoro e gli conferisce altresì il potere di elevare contravvenzioni per le eventuali omissioni. Ciò però non importa che la procedibilità dei reati previsti dalla legge nella prevenzione degli infortuni sul lavoro edile (d.p.r. 7 gennaio 1956, n. 164) sia subordinata alla mancata esecuzione delle opere prescritte, né ad altro procedimento amministrativo giacché l'azione penale è diretta, autonoma ed indipendente.

La legge non stabilisce alcuna condizione di procedibilità, sicché, una volta accertata, con verbale dell'organo competente, in violazione delle norme che regolano detta materia, ha inizio l'azione penale.

(Cass. Sent. n.183 – Sez. 6° Penale – 31 gennaio – 4 aprile 1968).

52. Prevenzioni infortuni – Destinatari delle norme di prevenzione – Criteri di individuazione – Obbligo per l'imprenditore di adottare le misure prescritte e di vigilare sull'effettivo impiego – Nomina di un dirigente tecnicamente capace – Esclusione delle responsabilità dell'imprenditore – Limiti (Art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).

La individuazione dei destinatari delle norme di prevenzione degli infortuni va compiuta, non tanto in relazione alla qualifica rivestita dall'agente nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale, quanto e soprattutto con riferimento alle reali mansioni esercitate, che importano l'assunzione di fatto delle responsabilità a queste inerenti.

Pertanto l'adempimento dell'obbligo dell'imprenditore di adottare le misure prescritte dalle leggi per la prevenzione degli infortuni non è assolto col dare incarico a terzi di attuare quelle misure, dovendo egli, esclusivo destinatario di quell'obbligo, vigilare perché siano concretamente adottate, salvo che non abbia nominato un direttore tecnicamente capace, e sempre che non sia venuto a conoscenza delle eventuali inadempienze di costui.

(Cass. Sent. – Sez. 6° Penale – 8 febbraio 2 aprile 1968).

53. Impianto di riscaldamento – Acqua calda sotto pressione – Progetto – Difetto di competenza dei geometri – Competenza dei periti industriali.

...dagli artt. 18, a.c.e 25 primo comma, del D.M. 1-12-1975, come già dalla Legge 1000/0 e dal DPR 1970/1301, si rileva che il progetto dell'impianto di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica deve essere firmata da "un ingegnere o da un altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore".

La competenza professionale dell'ingegnere in materia è affermata espressamente dalle norme citate e trova puntuale conferma nell'art. 51 del RD 23 ottobre 1925, n. 2337 che regola la professione di ingegnere. Su di essa, quindi non sorge questione.

La discussione, invece, sorge quando si tratta di individuare quali altri professionisti debbono

essere considerati tecnicamente alla progettazione dei predetti impianti, ed in particolare, se ai geometra debba essere riconosciuta tale abilitazione.

L'unico criterio valido per stabilire quali siano i tecnici abilitati nella specifica materia è quello di esaminare la regolamentazione posta legislativamente per le singole professioni.

Relativamente alle categorie professionali che, oltre gli ingegneri, sono intervenuti nel giudizio a mezzo dei loro organi rappresentativi, le competenze dei geometri sono contenute nell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, quelle dei periti industriali sono contenute nell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275.

Già dal semplice richiamo dei due testi legislativi appare come essi siano stati emanati contemporaneamente ed abbiano nel loro sviluppo uno schema comune. Ciò rileva che il legislatore nel formarli ha sicuramente tenuto presenti i punti di contatto delle due professioni, le loro particolarità peculiari, i rispettivi settori di intervento; ed ha quindi conferito a tali professioni una regolamentazione coordinata che tiene conto della funzione che le due distinte categorie di professionisti devono svolgere nella Società.

L'art. 16 del R.D. sui geometri non contiene la previsione di una competenza in materia di impianti tecnologici. Tale previsione è invece contenuta alla lettera dell'art. 16 del R.D. 275 sui periti industriali meccanici, elettricisti ed affini per la progettazione, la direzione dell'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

No può costituire modifica alla competenza professionale l'espressione "impianti di esercizi primari" o "impianti di servizi primari" – quale che sia l'espressione esatta usata dalla norma con l'esclusiva funzione di stabilire l'ambito di applicabilità della Tabella 11/2 allegata ai D.M. 1 ottobre 1971. In un edificio, grande o modesto che sia, di impianti primari ve ne sono di varia natura in relazione ai servizi di cui un edificio oggi deve essere fornito. La Tabella 11/2 indica gli onorari per la progettazione e direzione dei lavori di costruzione degli impianti primari che il geometra può compiere in base alla propria competenza professionale; non pretende affatto di esaurire il numero degli impianti di un edificio, non vuole affatto operare uno spostamento di competenza professionale. Se un dato impianto non rientra nella competenza del geometra anche se va installato in un edificio che il geometra può progettare, la Tabella predetta non si applica; si applicherà la tabella propria di altro professionista competente per quel progetto.

Non può aver rilievo per affermare il contrario la modifica introdotta al piano di studi negli Istituti Tecnici per Geometri dal D.P.R. 1972/825. Non può certo essere l'interprete a stabilire se lo studio di alcune discipline in più o in meno comporti l'estensione o il restringimento della competenza professionale, competenza che soltanto il legislatore può modificare.

Né, infine, può modificare la rigorosa impostazione conforme alle norme di legge la considerazione che in passato i geometri hanno progettato in notevole numero gli impianti di riscaldamento in abitazioni civili ed in edifici diversi. Proprio i ricorrenti hanno ricordato – ed è stato fatto anche all'inizio delle presenti considerazioni – che già nel testo legislativo del 1968 si affermava che la progettazione degli impianti di riscaldamento deve essere effettuata da ingegneri o da tecnici abilitati. Può essere stato proprio quello straripamento generalizzato dai limiti professionali ad evidenziare la necessità di sottoporre ad un più attento controllo lo specifico settore estendendo su di esso la vigilanza dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione.

Le ragioni poste a fondamento del ricorso appaiono quindi inconsistenti ed il ricorso medesimo va respinto, ponendo a carico delle parti soccombenti le spese di giudizio.

(TAR Emilia Romagna – Bologna 25-5-77, n. 421 Reg. Sent.)

54. Impianto di riscaldamento – Acqua calda sotto pressione – Progetto – Difetto di competenza dei geometri – Competenza dei periti industriali – Ratio

La materia è regolata dal D.M. 1° dicembre 1975 recante norma di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.

Tale decreto, all'art. 16 dispone che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica e di potenzialità globale dei focolai superiore alle 30.000 Kcal/h (quali sono quelli qui in questione) “devono essere... installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare”.

Il successivo art. 18 dispone che per ogni nuovo impianto realizzato con uno dei cennati generatori di calore, deve essere presentata apposita denuncia preventiva all'A.N.C.C. da parte dell'installatore, unitamente al “progetto firmato da un'ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore”. L'ente provvede all'esame del progetto e al successivo accertamento della conformità ad esso dell'imputato.

In via transitoria, il decreto stabilisce poi che per i generatori di calore non sottoposti in precedenza al controllo dell'A.N.C.C. l'utente è tenuto ad inoltrare denuncia di utenza corredata di un disegno con allegata relazione tecnica esplicativa “firmata da un tecnico abilitato”, riguardante le condizioni dell'apparecchio, i sistemi e gli accessori di sicurezza di cui è dotato, e i controlli effettuati per rilevare l'idoneità all'esercizio (art. 24); e che, in particolare, per i generatori di maggiori dimensioni (quali quelli installati in edifici condominiali in cui sia obbligatoria la nomina dell'amministratore, ovvero quelli facenti parte di impianti centralizzati aventi potenzialità globale dei focolari superiore a 100.000 Kcal/h) debba essere presentata una denuncia corredata di un disegno schematico dell'impianto, “firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle leggi in vigore”, ai fini dell'accertamento della conformità dell'impianto alle prescrizioni di massima contenuta nel decreto stesso.

Dal coordinamento sistematico di tali norme (peraltro alquanto disagiata) risulta che:

- a) nessun obbligo di denuncia e di un progetto preventivamente approvato sussiste per gli impianti di riscaldamento (vecchi o nuovi) con generatore di calore di potenzialità inferiore alle 30.000 Kcal/h;
- b) l'obbligo di denuncia sussiste, invece, per tutti gli altri impianti;
- c) per questi ultimi, inoltre, è richiesto: o un progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato (nuovi impianti con generatore di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h), o un disegno con allegata relazione tecnico-esplicativa, firmata da un tecnico abilitato (vecchi impianti con generatore di potenzialità compresa tra le 30.000 e le 100.000 Kcal/h), o un disegno schematico firmato da un ingegnere o da altro tecnico abilitato (vecchi impianti di dimensioni maggiori) nonché – è necessario sottintendere altrimenti la norma risulterebbe del tutto illogica – analoga relazione tecnico-esplicativa.
- d) Ora da quanto sopra indicato risulta che i compiti attribuiti al “tecnico specializzato” sono non di natura edile (relativi, cioè, all'inserimento – sotto il profilo costruttivo – dell'impianto di riscaldamento nel relativo fabbricato), bensì di natura meccanica e termodinamica, dovendo tale tecnico accelerare, nell'interesse della privata e pubblica incolumità, la concreta funzionalità dell'impianto e – in particolare – la sua idoneità all'esercizio in condizioni di sicurezza.

Ma lo svolgimento di tali compiti non rientra nelle attribuzioni professionali dei geometri, quali risultano dall'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

Tale articolo, infatti, come esattamente rilevato dal primo giudice, non contiene – pur nella sua lunga e dettagliata elencazione – alcuna previsione di competenza in materia di impianti tecnologici.

A diversa conclusione non può indurre né il disposto del n. 12 (che indica tra le competenze tecniche del geometra, “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”), né il D.M. 1 dicembre 1971, recante adeguamento della tariffa dei geometri, che prevede apposite percentuali per gli “impianti dei servizi primari”. Tali norme, infatti, vanno logicamente correlate alla specifica preparazione dei geometri, e vanno quindi interpretate nel senso che si siano abilitati a progettare impianti che attengono alla parte edilizia in senso stretto, e non anche impianti che, per esigenze di sicurezza, presuppongono un’apposita preparazione professionale che non rientra in quella istituzionale dei geometri.

D’altra parte, tale conclusione è confermata dalla considerazione che l’analogo art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante la disciplina della professione dei periti industriali, contiene una esplicita previsione di competenza in materia di impianti tecnologici; ora, poiché i due testi normativi sono stati emanati contemporaneamente e seguendo uno schema comune, deve ritenersi che l’affermazione (esplicita) della competenza nel caso dei periti significa l’esclusione (implicita) della competenza nel caso dei geometri.

(Cons. Stato Sez. VI giurisdizionale Roma 27-6-78 n. 1137 Reg. Dec.)

55. Professioni e mestieri – Geometra – Tariffe professionali – Rilevanza interna all’Ordine professionale – Conseguenze – Sanzioni disciplinari per la violazione – Applicabilità – Patti in deroga ai minimi tariffari – Validità nei rapporti esterni.

Il principio dell’inderogabilità della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con L. 2 marzo 1949, n. 144, è vigente sono nell’ambito interno dell’Ordine professionale, per cui qualsiasi sua violazione determina una sanzione di carattere disciplinare a carico del professionista, ma non opera rispetto all’ambito esterno, e quindi nei rapporti contrattuali, per cui la suddetta tariffa ha unicamente valore suppletivo dell’autonomia contrattuale delle parti con la conseguenza che la determinazione del compenso non comporta la nullità del relativo patto che, ancorché contrario ai minimi tariffari, resta prevalentemente rispetto agli stessi.

(Cass. Sez. Lav. 12-5-1990, n. 4087).

56. Professioni e mestieri – Geometra – Consiglio nazionale – Pronunce in materia disciplinare e di iscrizione all’albo – Sottoscrizione del Presidente e del Segretario – Sufficienza – Omessa sottoscrizione dell’estensore – Irrilevanza – Art. 9 D.M. febbraio 1949 – Legittimità.
Professioni e mestieri – Geometra – Dipendente provinciale – Docenza presso scuole secondarie statali – Iscrizione all’albo – Ammissibilità – Condizione – Regioni.

Con riguardo alle pronunce del Consiglio nazionale dei geometri in materia disciplinare e di iscrizione all’albo, la disposizione regolamentare dell’art. 9 D.M. 15 febbraio 1949, la quale richiede la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, non anche dell’estensore (come invece prescritto per le sentenze del giudice ordinario dall’art. 132 terzo comma cod. proc. Civ.), non è illegittima, considerando che la disposizione medesima, compatibile con la natura giurisdizionale di dette pronunce e l’assoggettamento del relativo procedimento alle regole del processo civile, si conferma ad analoghi principi, fissati, con norme di legge, per il funzionamento dei Consigli di altri Ordini professionali (quale l’art. 64 R.D. 22 gennaio n.37,

sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore).

Nei confronti del dipendente di Amministrazione provinciale, qualora svolga attività di docente presso scuole secondarie statali, non sussiste incompatibilità assoluta con l'esercizio di professione, a norma dell'art. 241 terzo comma T.U. 3 marzo n. 1934 n. 383, in quanto in ragione della suddetta attività trovano applicazione gli art. 92 sesto comma e 118 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (osservanti della delega conferita con l'art.1 L. 30 luglio 1973 n. 477 e quindi manifestatamente non in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.), i quali consentono nel concorso di determinate condizioni, al personale docente delle scuole statali l'esercizio professionale; al suddetto dipendente, pertanto, non può essere negata l'iscrizione e nell'atto dei geometri, ai sensi dell'art. 7 secondo comma R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, quando sia stato autorizzato all'esercizio della relativa professione da parte del Capo dell'Istituto.

(Cass. SS.UU. 12-6-1990, n.5718).

57. Professioni e mestieri – Geometra – Onorari – Itinerari – Decorrenza e misura.
A norma dell'art. 15 L. 2 marzo 1949 n. 144, gli interessi legali spettanti ai geometri in relazione a somme di cui sono creditori a titolo di compenso per prestazioni professionali, sono dovuti, dopo il sessantesimo giorno dalla presentazione della specifica, al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

(Cass. Civ – Sez. II 6-8-1990, n. 7901)

58. Professioni e mestieri – Geometra – Procedimento e provvedimento disciplinari – Fatti non ritenuti illeciti disciplinari dal Consiglio direttivo del Collegio provinciale geometri – Avvertimento del Presidente del Collegio – Natura di provvedimento disciplinare – Esclusione – Ricorso al Consiglio nazionale – Inammissibilità.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo del Collegio provinciale dei geometri escluda, in relazione a determinati fatti, gli estremi dell'illecito disciplinare, e quindi non eserciti il proprio potere di promuovere il relativo procedimento, la lettera di avvertimento, che per gli stessi fatti venga indirizzata al professionista interessato dal Presidente di detto Collegio, non può integrare provvedimento irrogativo di sanzione disciplinare, quale che sia il suo effettivo tenore e, pertanto, non è impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale dei geometri.

(Cass. SS.UU. Civ. 1-3-1990, n. 1578).

59. Prevenzione infortuni – Responsabilità dell'imprenditore – Esimenti – Mancanza di rilievi ispettivi – Irrilevanza.

La punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore sul fatto che costituisce reato, ma, ai sensi dell'art. 47 codice penale, solo dall'errore non determinato da colpa; ne consegue che in circostanze che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza di una macchina, o alla regolarità di impianti, non può essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro perché la normativa antinfortunistica pone



direttamente a carico dell'imprenditore l'obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro esistenza, sicché il destinatario di tale obbligo non può eluderlo trincerandosi dietro, sempre possibili, carenze o superficialità di osservazione verificatesi nel corso di ispezioni, oppure dietro pareri sommariamente o informativamente espressi.
(*Cass. Pen. – Sez. IV 7-4/13-6-1989, n. 920*).

60. Professionisti intellettuali – Geometri – Dipendente di amministrazione provinciale – Scuola secondaria statale – Incarico di insegnamento – Iscrizione all'albo professionale – Diritto – Condizioni (R.D. 11-2-1929, n. 274, regolamento della professione di geometra, art. 7; R.D. 3-3-1934, n. 383, T.U. della legge comunale e provinciale, artt. 144, 241; D.P.R. 31-5-1974, n. 417, norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato, artt. 92,118).

Il geometra, dipendente di amministrazione provinciale, incaricato in tale veste dall'insegnamento di materie tecnico-pratiche presso scuola secondaria statale, se autorizzato all'esercizio della professione del capo dell'Istituto, deve essere iscritto nel relativo albo professionale e non può essere cancellato.
(*Cass. Civ SS.UU. 9-3-1990, n. 1926*).

61. Dipendente Usl – Legislazione applicabile – Incompatibilità albo per concorsi – Cancellazione – Liceità.

L'art. 27 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 contenente norme sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, stabilisce che in materia di incompatibilità si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato, dettate dal D.P.R. 10-1-1957 n. 3 il cui art. 60 a sua volta specifica che l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impegni privati od accettare cariche in società a fine di lucro.

La norma esprime un principio generale del rapporto di pubblico impiego, conseguenza del dovere gravante sui dipendenti pubblici di destinare le proprie energie lavorative soltanto in favore dell'amministrazione presso la quale prestano servizio.

L'art.7 del regolamento sulle professioni di geometra (R.D. 11-2-1929 n. 274) stabilisce che gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni non possono essere iscritti all'albo nelle ipotesi in cui l'iscrizione dei liberi professionisti sia vietato secondo gli ordinamenti loro applicabili.

Nella specie l'ordinamento applicabile è indubbiamente il D.P.R. n. 761 del 1979 sopra ricordato, in quanto disciplina lo stato giuridico di tutto il personale delle U.S.L. senza eccezioni, il cui art. 27 peraltro pone un divieto generale ai dipendenti delle unità sanitarie locali, inquadrati, nella qualifica di assistente tecnico del ruolo tecnico.

E' ben vero inoltre che l'art. 124 del D.M. 30-1-1982, regolante i concorsi per posti di assistente tecnico nelle U.S.L., pone come specifico requisito di ammissione alle prove d'esame l'iscrizione agli albi professionali per i geometri, ma trattasi soltanto di un requisito

di ammissibilità costituente prova di una acquisita capacità professionale, mentre appare chiaro dal contesto della normativa che una volta avvenuta la nomina al posto richiesto, la cancellazione dall'albo si impone, stante il generale divieto enunciato.
(*Cass. Civ. SS.UU. n. 1722 del 22-3-1991 – 13-2-1992*).

63. Elezioni – Consiglio dell'Ordine – Emanazione di regolamento elettorale – Ammissibilità – Elezioni – Lista preformata – Limitazione di libertà di voto – Non necessarietà – Elezioni – Quorum – Voto validamente espresso – Scheda bianca – Esclusione (D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067, ordinamento della professione di dottore commercialista, artt. 16, 18, 19).

Un Consiglio dell'Ordine può emanare un regolamento elettorale a condizione che il suo contenuto non sia contrastante con le disposizioni in materia tassativamente previste dall'Ordinamento.

La segnalazione di nominativi in una lista preformata non lede la libertà del voto, in quanto l'elettore ha la possibilità di cancellare i nominativi inclusi in lista ed eventualmente, sostituirli con altri, a sua scelta.

Il concetto di voto validamente espresso deve essere inteso al fine del computo dei suffragi attribuiti a ciascun candidato.

La scheda bianca non contenendo alcun nominativo di candidato, non può essere considerato come voto validamente espresso.

(*Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, 15 ottobre 1991 n. 10*)

64. Professioni – Dottori commercialisti – Mandato di cattura a carico del professionista – Concessione della libertà provvisoria – Cessazione della sospensione di diritto – Esclusione – Illegittimità costituzionale.

L'art. 140 cod. pen., come novellato dall'art. 124 Legge 24 novembre 1981, n. 689 comporta che il giudice istruttore può provvisoriamente applicare l'interdizione della professione o dal pubblico ufficio come misura cautelare, e quindi deve tener conto degli elementi che tale misura legittimano. La concessione della libertà provvisoria presuppone l'esistenza di una situazione che non consentirebbe al giudice di applicare provvisoriamente la pena accessoria dell'interdizione dalla professione. E' irrazionale che un provvedimento amministrativo riguardante la persona, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali è previsto analogo provvedimento giudiziario non offra al cittadino almeno le stesse garanzie di durata e di impugnabilità. E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 39, primo comma, lettera c) e quinto comma, del D.P.R. 27 ottobre 1933, n. 1067, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto del dottore commercialista, colpito da un mandato di cattura, venga a cessare a seguito della concessione della libertà provvisoria, in quanto il provvedimento cautelare del giudice istruttore non potrebbe più essere assunto, comunque avrebbe una durata limitata nel tempo e sarebbe impugnabile.

(*Cass. Civ. – Sent. n. 766 del 22-6/7-7-1988*)

64. Professioni intellettuali – Esercizio in forma societaria – Società di ingegneria – Illecità (L. 23 novembre 1939 n. 1815, disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza, art. 2).

Incorre nella violazione dell'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1825 in stipulazione di un contratto di società avente ad oggetto l'espletamento di prestazioni riservate a professionisti protetti (nella specie, progettazione e gestione di opere di ingegneria civile ed industriale) essendo ininfluyente, ai fini della configurazione del reato di natura istantanea, la mancanza di concreta operatività della società stessa.

(Corte di Cassazione – Sez. III penale – Sent.23 aprile 1986).

65. Per determinare la maggioranza assoluta richiesta dall'art. 2 D.lg. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, in tema di votazione per l'elezione degli organi collegiali dei consigli ed ordini professionali, trattandosi di votazione segreta occorre unicamente tener conto dei voti validamente manifestati dato che la scheda bianca ovvero il voto nulla escludono dal novero dei votanti i rispettivi autori.
(T.A.R. Campania – Sez. I, 18 marzo 1986, n. 148).
66. Concorso – Titoli – Per ammissione – Titoli di studio – Diplomi di perito meccanico e perito metalmeccanico – Equipollenza ex se – Inconfigurabilità.
Pubblico impiego – Gerarchia e qualifiche – Perito meccanico e perito metalmeccanico – Profili professionali – Coincidenza – Inconfigurabilità.
Concorso – Titoli – Per ammissioni – Titoli di studio – Equipollenza – Valutazione – Discrezionalità della P.A. – Equipollenza ex se – Inconfigurabilità.
Concorso – Titoli – Per ammissione – Titoli di studio – Equipollenza – Ammissibilità – Condizioni – Apposita previsione nel bando – Necessità.
Concorso – Titoli – Per ammissione – Titoli di studio – Equipollenza – In difetto di apposita clausola – Inconfigurabilità.

In tema di equipollenza di titoli di studio ai fini concorsuali, deve rilevarsi che, se è vero che il diploma di perito metalmeccanico e il diploma di perito meccanico attengono ad indirizzi di studio aventi molte materie in comune, è anche vero che queste materie sono diversamente distribuite nel corso triennale di studi, con orari diversi e con diverse prove di esame e, in particolare per quanto concerne l'ultimo anno, con materie fondamentali divergenti che caratterizzano i due indirizzi; pertanto, non è configurabile una equipollenza ex se dei due titoli di studio oltretutto espressione di differenti profili professionali nell'ambito del rapporto d'impiego.

Nell'ambito del rapporto d'impiego, mentre il perito meccanico “cura l'esecuzione delle lavorazioni meccaniche e l'esecuzione e la conduzione di impianti termici e di impianti a fluido”, il perito metalmeccanico “attende all'esecuzione delle lavorazioni meccaniche”; ne consegue che i diplomi rispettivi costituiscono espressione di profili differenziati.

Non è possibile genericamente dichiarare che alcuni titoli di studio sono equipollenti tra loro, ma occorre che sia precisato a quali fini l'equipollenza è ammessa; pertanto, spetta alle singole Amministrazioni stabilire, nel proprio ordinamento quali siano i titoli di studio richiesti per l'ammissione nei ruoli e determinare se, in relazione ai servizi che l'Amministrazione è chiamata a svolgere, un titolo equivale ad un altro.

I bandi di concorso, nell'indicare i requisiti richiesti per l'ammissione dei candidati, si riportano alle norme sullo stato giuridico degli impiegati ed a quelle particolari contenute nei regolamenti organici delle Amministrazioni; ne consegue che, per quanto concerne i titoli di studio validi per l'ammissione espressamente indicati, l'eventuale equipollenza può ammettersi soltanto se, conformemente alle disposizioni regolamentari, i bandi prevedono che possano essere presentati titoli equipollenti accanto a quelli tassativamente prescritti.

Nel caso in cui, per la nomina ad un determinato posto viene prescritto un titolo di studio specifico, senza che sia prevista l'ammissibilità di titoli equipollenti, è da ritenersi che non



possano ammettersi al concorso candidati forniti di titoli equipollenti.
(*Cons. Stato – VI Sez. n. 903 – 11-X-1990*).

67. Competenze perito edile.

Nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio la dimensione del costruendo fabbricato (con volumetria di circa 1100 mc. e non di oltre 3000 mc., come affermato dal primo giudice) nonché la sua struttura e la sua funzione (tre piani fuori terra adibiti a casa-albergo) e/o residence su di una superficie coperta di circa 131 mq.(comportano che lo stesso bene poteva considerarsi costruzione di modesta entità con la conseguente ammissibilità della sua progettazione da parte di un perito edile.

(*Cons. Stato – Sez. V 1088-1099 – 3 / 4 – 10-XI-1992*).